SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 maggio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno

Ministero della difesa

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Regione Toscana

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 maggio 2013, n. **57**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla ossevare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LORENZIN, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

———

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2013, N. 24

All'articolo 1:

al comma 1, lettera *c)*, le parole da: «e comunque» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «, definendo prioritariamente tempi certi e impegni precisi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, prevedendo la dimissione di tutte le persone internate per le quali l'autorità giudiziaria abbia già escluso o escluda la sussistenza della pericolosità sociale, con l'obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonché a favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o all'assegnazione a casa di cura e custodia»;

al comma 1, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente: «d-*bis*) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Entro il 30 novembre 2013 il Ministro della salute e il Ministro della giustizia comunicano alle competenti Commissioni parlamentari lo stato di attuazione dei programmi regionali, di cui al comma 6, relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e in particolare il grado di effettiva presa in carico dei malati da parte dei dipartimenti di salute mentale e del conseguente avvio dei programmi di cura e di reinserimento sociale"»;

al comma 2:

il primo periodo è soppresso;

al secondo periodo, la parola: «comunque» è soppressa.

All'articolo 2:

il comma 1 è soppresso;

al comma 2, la parola: «comunque» è soppressa e le parole: «anche se preparati presso laboratori non conformi ai principi delle norme europee di buona fabbricazione dei medicinali e in difformità delle disposizioni del decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti «lavorati in laboratori di strutture pubbliche e secondo procedure idonee alla lavorazione e alla conservazione di cellule e tessuti»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia italiana del farmaco e del Centro nazionale trapianti, promuove lo svolgimento di una sperimentazione clinica, coordinata dall'Istituto superiore di sanità, condotta anche in deroga alla normativa vigente e da completarsi entro diciotto mesi a decorrere dal 1° luglio 2013, concernente l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali, utilizzate nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 2, a condizione che i predetti medicinali, per quanto attiene alla sicurezza del paziente, siano preparati in conformità alle linee guida di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007. Al fine di garantire la ripetibilità delle

terapie di cui al primo periodo, le modalità di preparazione sono rese disponibili all'Agenzia italiana del farmaco e all'Istituto superiore di sanità. L'Istituto superiore di sanità fornisce un servizio di consulenza multidisciplinare di alta specializzazione per i pazienti arruolati. L'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia italiana del farmaco curano la valutazione della predetta sperimentazione. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al primo periodo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo fino a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro per l'anno 2014, una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Le strutture di cui al comma 2 e quelle che effettuano la sperimentazione ai sensi del comma 2-*bis* assicurano la costante trasmissione all'Agenzia italiana del farmaco, all'Istituto superiore di sanità, al Centro nazionale trapianti ed al Ministero della salute di informazioni dettagliate sulle indicazioni terapeutiche per le quali è stato avviato il trattamento, sullo stato di salute dei pazienti e su ogni altro elemento utile alla valutazione degli esiti e degli eventi avversi, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità dei pazienti.

4-*bis*. Il Ministero della salute, almeno con cadenza semestrale, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano la documentazione di cui al comma 4 ed una relazione sugli esiti dell'attività di controllo, valutazione e monitoraggio svolta ai sensi del presente articolo nonché sull'utilizzo delle risorse stanziate per la sperimentazione di cui al comma 2-*bis*.

4-*ter*. Presso il Ministero della salute è istituito un Osservatorio sulle terapie avanzate con cellule staminali mesenchimali con compiti consultivi e di proposta, di monitoraggio, di garanzia della trasparenza delle informazioni e delle procedure, presieduto dal medesimo Ministro o da un suo delegato e composto da esperti e da rappresentanti di associazioni interessate. Ai componenti dell'Osservatorio non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 298):

Presentato dal Presidente del Consiglio del Ministri (MONTI) e dal Ministro della salute (BALDUZZI) il 26 marzo 2013.

Assegnato alla Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di conversione, in sede referente, il 27 marzo 2013.

Esaminato dalla Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di conversione, in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 28 marzo 2013 e il 2 aprile 2013.

Esaminato dalla Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di conversione, in sede referente, il 4 e 9 aprile 2013.

Esaminato in Aula il 3 aprile 2013 e approvato il 10 aprile 2013.

Camera dei deputati (atto n. 734):

Assegnato alla Commissione speciale per l'esame degli atti di Governo il 16 aprile 2013.

Nuovamente assegnato alla XII Commissione permanente (affari sociali), in sede referente, il 7 maggio 2013 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II, V e XIV.

Esaminato dalla XII Commissione permanente il 14, 15 e 16 maggio 2013.

Esaminato in Aula il 17 maggio 2013 e approvato, con modificazioni, il 20 maggio 2013.

Senato della Repubblica (atto n. 298-B):

Assegnato alla 12ª Commissione permanente (igiene e sanità), in sede referente, il 20 maggio 2013 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 12ª Commissione permanente, in sede referente, il 21 maggio 2013.

Esaminato in Aula il 21 maggio 2013 e approvato il 22 maggio 2013.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 26 marzo 2013.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 45.

13G00102

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2012.

Proroga della attività dell'Unità tecnica amministrativa di cui all'articolo 15 dell'OPCM n. 3920 del 28 gennaio 2011.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e, in particolare, l'art. 5, comma 1, che disciplina le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato d'emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.»;

Visto in particolare l'art. 2 del sopra citato decreto-legge n. 195/2009 con cui è stata prevista la costituzione dell'Unità stralcio e l'Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania fino al 31 gennaio 2011;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 recante «Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti»;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 recante «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio e del 9 marzo 2010, recanti la costituzione dell'Unità stralcio e dell'Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Visto l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2011 n. 3920, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'istituzione dell'Unità tecnica-amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per assicurare l'adempimento di alcuni dei compiti già posti in capo alle strutture di cui al citato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2012, n. 4018;

Considerato che sono ancora in corso di espletamento le attività necessarie alla definizione della massa passiva costituita dalle posizioni debitorie formatesi nei confronti della gestione commissariale nel periodo di vigenza dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti in Campania, a cui vanno aggiunte le attività istruttorie dei debiti maturati nella fase post-emergenziale negli anni 2010 e 2011;

Considerato altresì che sono in corso di perfezionamento le procedure di esproprio relative alle aree utilizzate per l'allestimento di aree di stoccaggio, discariche, impianti di trattamento dei rifiuti e le attività correlate;

Considerato che le attività sopra indicate ed il relativo coordinamento sono propedeutiche al completamento del passaggio alle amministrazioni competenti in via ordinaria, già subentranti, a legislazione vigente, in tutte le competenze relative alla gestione del ciclo dei rifiuti;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Unità Tecnica Amministrativa di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominata *UTA)* è prorogata per la durata di sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013, periodo ulteriormente prorogabile per ulteriori sei mesi, limitatamente alle attività di cui all'art. 2 del presente decreto.

2. Il Dott. Nicola Dell'Acqua subentra, a decorrere dal 1° gennaio 2013, al Prefetto Gianfelice Bellesini nelle funzioni di Capo dell'UTA di cui al comma 1.

3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni al Dott. Nicola Dell'Acqua è riconosciuto un compenso omnicomprensivo pari ad euro 150.000,00 lordi su base annua, fatti salvi i rimborsi per le spese di missione, a valere sulle risorse di cui all'art. 4, nei limiti delle spese riconosciute al personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il Prefetto Gianfelice Bellesini provvede a trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre il 31 gennaio 2013, al Dott. Nicola dell'Acqua una dettagliata relazione sulla propria gestione ed a presentare, nei termini previsti dall'art. 5, comma 5-*bis* delle legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, il rendiconto delle contabilità speciali intestate al Capo dell'UTA.

Art. 2.

1. Ferme restando le funzioni dei soggetti pubblici territoriali competenti in via ordinaria, il Capo dell'UTA prosegue nella risoluzione delle problematiche amministrativo-finanziarie derivanti dalla pregressa gestione emergenziale, di cui al comma 2, anche provvedendo al coordinamento delle amministrazioni competenti, subentranti in via ordinaria.

2. Il Capo dell'UTA, in particolare, provvede:

a) alla prosecuzione delle procedure finalizzate al recupero della massa attiva ed alla definizione di quelle inerenti all'estinzione della massa passiva di cui all'art. 3,

comma 4, del decreto-legge n. 195/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2010;

b) alle procedure di esproprio ed alla intestazione dei relativi cespiti a favore degli Enti e delle Amministrazioni territoriali;

c) alla gestione del contenzioso afferente alla cessata emergenza nel settore dei rifiuti nel territorio della regione Campania, con il supporto dell'Avvocatura dello Stato, tenendo informato degli sviluppi dello stesso anche il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che potrà fornire il proprio ausilio per gli aspetti di natura giuridica e legale;

d) alla prosecuzione delle attività finalizzate alla sistemazione e catalogazione di tutta la documentazione proveniente dalle cessate strutture straordinarie;

e) alle attività volte a consentire la compiuta rendicontazione delle contabilità speciali pregresse.

3. Il Capo dell'UTA, entro il mese di gennaio 2013, provvede, per le attività già svolte dall'UTA diverse da quelle indicate al comma 2, ad effettuare il passaggio di consegne alle amministrazioni ordinariamente competenti ed a redigere una relazione da presentare, oltre che alle predette amministrazioni, alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, il Dott. Nicola Dell'Acqua prosegue nelle convenzioni, nei protocolli, nei rapporti attivi e passivi, nei contratti di lavori, di servizi e di collaborazione stipulati dal Capo dell'Unità Tecnica Amministrativa, necessari ai fini delle proprie attività.

Art. 3.

1. Il Capo dell'UTA, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi del personale in servizio al 31 dicembre 2012 presso l'UTA, di cui all'art. 15 dell'ordinanza n. 3920/2011, nel limite complessivo di trentadue unità, ivi inclusi i titolari di contratti di collaborazione.

2. Il personale di cui al comma 1, dipendente di Pubbliche Amministrazioni, ove non appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene posto in posizione di comando permanendo i relativi oneri per le competenze fisse a carico delle Amministrazioni di appartenenza. Per il medesimo personale si applica il trattamento economico accessorio previsto per il personale di analoga posizione di stato, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con oneri a carico delle risorse presenti sulle contabilità speciali di cui al successivo art. 4.

3. Il Capo dell'UTA può altresì avvalersi delle Amministrazioni pubbliche, anche territoriali, e dei mezzi e delle strutture in dotazione alle stesse Amministrazioni, previa intesa con le medesime e senza nuovi e maggiori oneri.

4. L'UTA si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si fa fronte mediante le risorse disponibili alla data del 31 dicembre 2012 sulle contabilità speciali n. 5146, 5147 e 5148, di cui il Capo dell'UTA prosegue la gestione ai fini della presente ordinanza. Alle citate contabilità speciali continua ad applicarsi l'art. 6 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione previsti a legislazione vigente.

Art. 5.

1. Gli atti posti in essere dal Capo dell'UTA sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente; il Capo dell' UTA trasmette, alla fine del semestre, altresì la relazione di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 243

13A04426

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Spezzano Albanese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Spezzano Albanese (Cosenza);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 18 marzo 2013, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Spezzano Albanese (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Demetrio Martino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 maggio 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Spezzano Albanese (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giovanni Cucci.

Il citato amministratore, in data 18 marzo 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 10 aprile 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Spezzano Albanese (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Demetrio Martino.

Roma, 10 maggio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A04436

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 2013.

Nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione della provincia di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che gli organi elettivi della provincia di Foggia, rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008, sono stati proclamati eletti con atti del 3 e 12 maggio 2008;

Visto l'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha dettato una nuova disciplina delle funzioni della provincia e della composizione degli organi, rinviando ad una successiva legge statale l'individuazione delle modalità di elezione;

Visto l'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha fissato al 31 dicembre 2013 il termine per l'emanazione della predetta legge statale sull'elezione degli organi provinciali, prevedendo, per le province in cui si verifichi la scadenza naturale del mandato, la nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Fabio Costantini, prefetto a riposo, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'elezione dei nuovi organi provinciali, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 16 maggio 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il presidente della provincia di Foggia ed il consiglio provinciale, composto da 30 consiglieri, proclamati eletti rispettivamente il 3 e 12 maggio 2008 a seguito delle consultazioni elettorali 13 e 14 aprile 2008, sono al termine del proprio mandato per intervenuta scadenza naturale.

Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel ridefinire il ruolo delle province cui ha demandato esclusivamente funzioni di indirizzo politico e coordinamento delle attività dei comuni, ha individuato nel consiglio provinciale e nel presidente gli organi di governo dell'ente, rinviando alla legge dello Stato la disciplina relativa alle modalità di elezione degli stessi.

Nelle more dell'adozione della predetta legge, l'art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto l'applicazione, sino al 31 dicembre 2013, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province in cui si verifichi, in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013, la scadenza naturale del mandato degli organi elettivi.

Con decreto ministeriale del 19 marzo 2013 è stata fissata, per i giorni 26 e 27 maggio 2013, la data delle consultazioni amministrative che, in applicazione delle richiamate disposizioni, non riguardano le province i cui organi devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2013, tra le quali rientra Foggia.

Verificatasi la scadenza naturale del mandato degli organi della provincia di Foggia, si rende necessario, in applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, assicurare il normale funzionamento dell'ente fino alla elezione dei nuovi organi provinciali, mediante la nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V., l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del commissario per la provvisoria gestione della provincia di Foggia, nella persona del dott. Fabio Costantini, prefetto a riposo.

La decorrenza della nomina del commissario straordinario è fissata nel primo giorno successivo alla data di scadenza del mandato del presidente.

Roma, 10 maggio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A04437

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ICADE, registrato al n.15671, a nome dell'Impresa Dow Agrosciences Italia Srl.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 22 novembre 2012 dall'impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via F. Albani n. 65, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ICADE, contenete le sostanze attive triclopyr e aminopiralid, uguale al prodotto di riferimento denominato Synero registrato al n. 14867 con decreto direttoriale in data 14 novembre 2011, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Synero registrato al n. 14867;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione Europea in data 28 ottobre 2005 che riconosce, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della Direttiva 91/414/CEE, la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato ai fini dell'inserimento della sostanza attiva aminopiralid nell'Allegato I della suddetta Direttiva 91/414/CEE;

Visto il decreto del 1° febbraio 2007 di attuazione della direttiva 2006/74/CE, che ha iscritto in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 31 maggio 2017, la sostanza attiva triclopyr;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 14 novembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 14 novembre 2015, l'impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via F. Albani n. 65, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ICADE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti, attendendo la conclusione dell'esame comunitario della sostanza attiva aminopiralid.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100 - 200 - 1.000.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Dow AgroSciences Italia S.r.l. - Mozzanica (BG);

Diachem S.p.A. - U.P. Sifa - Caravaggio (BG);

Torre S.r.l. - Torrenieri fraz. Di Montalcino (SI);

Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi);

Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI);

Zapi Industrie Chimiche S.p.A. - Conselve (PD).

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'impresa estera:

Dow AgroSciences S.A.S. - Drusenheim (Francia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15671

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2013

Il Direttore generale: BORRELLO

ICADE™

Erbicida di post-emergenza per le aree incolte inerbite

LIQUIDO SOLUBILE

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione di ICADE
Aminopiralid triisopropanolammonio puro 2,22 g
(23,1 g/L, pari a 12 g/L di acido equivalente)
Triclopir trietilammonio puro 16,09 g
(167,4 g/L, pari a 120 g/L di acido equivalente)
Coformulanti q.b. a g 100

Attenzione: contiene triclopir. Può provocare una reazione allergica

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento.
Dow AgroSciences Italia Srl – Mozzanica (Bergamo)
Dow AgroSciences S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia)
Diachem S.p.A. – U.P. Sifa – Caravaggio (BG) – Italia
Torre Srl – Torrenieri fraz. Di Montalcino (SI)
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
ALTHALLER ITALIA S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
Zapi Industrie Chimiche S.p.A. – Conselve (PD)

Taglie autorizzate:
0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 – 5 – 10 – 20 – 50 – 100 – 200 - 1.000 litri [(1)]
Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere le acque sotterranee, non applicare in autunno. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area di intervento, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m. da vegetazione naturale da tutelare. Utilizzare guanti protettivi durante le operazioni di miscelazione e caricamento: guanti, tuta (Cat. III Tipo 5/6) e stivali durante l'applicazione della miscela. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Nessun antidoto specifico. Cure di sostegno. Trattamento basato sul giudizio del medico in base ai sintomi del paziente.
Consultare un Centro Antiveleni.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

USI AUTORIZZATI
ICADE è un erbicida di post-emergenza per le aree incolte inerbite aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline. Efficace contro infestanti dicotiledoni annuali e perenni

INFESTANTI CONTROLLATE
Infestanti sensibili: ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*), ginestrone (*Ulex europaeus*), buddleja (*Buddleja davidii*), cardo campestre (*Cirsium arvense*), vitalba (*Clematis vitalba*), ginestra (*Cytisus scoparius*), ortica (*Urtica dioica*), prugno selvatico (*Prunus spinosa*), fitolacca americana (*Phytolacca americana*), poligono giapponese (*Polygonum japonicum*), robinia (*Robinia pseudacacia*), rovo (*Rubus spp*), romice (*Rumex spp.*), sambuco ebbio (*Sambucus ebulus*).
Infestanti mediamente sensibili: sanguinella (*Cornus sanguinea*), frassino (*Fraxinus spp*).

DOSE D'IMPIEGO
Trattamenti a pieno campo: 4 litri per ettaro
Trattamenti localizzati: 2 litri per 100 litri di acqua, fino ad un massimo di 4 litri per ettaro.

EPOCA D'IMPIEGO
ICADE è un erbicida sistemico di post-emergenza, assorbito principalmente per via fogliare. Impiegare ICADE su infestanti in attiva crescita, nelle prime fasi vegetative, evitando di applicare il prodotto con temperature particolarmente basse o elevate e in periodi siccitosi.
Avvertenza: effettuare 1 solo trattamento per anno

MODALITA' DI APPLICAZIONE
Trattamenti a pieno campo: Bagnare uniformemente le infestanti impiegando 300 – 600 litri d'acqua ad ettaro, utilizzando irroratrici idrauliche oppure irroratrici a spalla, in buono stato di funzionamento e calibrate secondo le raccomandazioni del costruttore. Si raccomanda di utilizzare ugelli antideriva.
Trattamenti localizzati: Bagnare uniformemente le infestanti, senza raggiungere il gocciolamento, utilizzando irroratrici a spalla o montate su un trattore, dotate di lancia idonea. Prestare attenzione durante l'applicazione per evitare il sovra-dosaggio localizzato. Si raccomanda di utilizzare ugelli antideriva.
Note: Per permettere la massima traslocazione del prodotto verso le radici, non tagliare le infestanti o le piante trattate prima di 7 giorni dall'applicazione.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Riempire con acqua la botte fino a metà e aggiungere la quantità richiesta di ICADE. Completare il riempimento della botte mantenendo in funzione l'agitatore, non solo per miscelare perfettamente in prodotto, ma anche per garantire una corretta applicazione. Utilizzare acqua pulita e trattare subito dopo aver preparato la soluzione.

SELETTIVITA': ICADE è selettivo su specie graminacee. Occasionalmente si possono verificare inclinazioni o ingiallimenti dell'erba, ma questi sono transitori e rapidamente superati.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per gli usi NON indicati in etichetta. In particolare il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutto, ortaggi, ornamentali e floreali in genere. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture sotto forma di deriva portata dal vento. Non applicare sottochioma né a distanza inferiore ad 1 metro dal tronco delle piante non bersaglio. Prestare attenzione alle pendenze per prevenire la lisciviazione in aree dove sono presenti cespugli o piante sensibili.

Avvertenze: Piante sensibili possono essere danneggiate dai residui del prodotto nel suolo o nella vegetazione trattata. Non applicare ICADE in terreno utilizzabile per la rifinitura superficiale dei giardini, per rinvasi, o altre opere di giardinaggio. Evitare d'impiegare il prodotto su vegetazione destinata a pacciamatura o alla produzione di compost per colture orticole o per il giardino.

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE
Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. Si raccomanda di seguire la seguente procedura:
1) Vuotare completamente l'attrezzatura di distribuzione, riempire un terzo della botte con acqua pulita e sciacquare per 10 minuti, quindi vuotare l'attrezzatura.
2) Riempire un terzo della botte con una soluzione di acqua ed ipoclorito di sodio (p.e. candeggina per uso domestico) nella misura di 0,5 litri/hl d'acqua; sciacquare per 10 minuti quindi vuotare l'attrezzatura.
3) Per eliminare ogni residuo di ipoclorito di sodio sciacquare con acqua pura.
4) Filtri ed ugelli vanno rimossi e lavati separatamente con soluzione d'acqua ed ipoclorito di sodio.

Intervallo di sicurezza: non richiesto

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto**, contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**,contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

[(1)]ATTENZIONE: Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 14 GEN. 2013

13A04330

DECRETO 14 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Folpec 80 WG Advance», registrato al n. 13485, a nome dell'impresa Sapec Agro S.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i Regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la domanda dell'11 settembre 2006 presentata dall'impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias - Setubal (Portogallo), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Folpec 80 WG Advance» contenente la sostanza attiva folpet;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Vista la convenzione del 22 dicembre 2011, tra il Ministero della salute e Università degli studi di Milano - MUR-COR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 26 aprile 2007 di inclusione della sostanza attiva folpet, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 settembre 2017 in attuazione della direttiva 2007/5/CE della commissione del 7 febbraio 2007;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Sapec Agro S.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'ufficio in data 7 novembre 2012 con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 20 novembre 2012 da cui risulta che l'impresa Sapec Agro S.A. ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Folpec 80 WG Advance» fino al 30 novembre 2019 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva folpet;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias - Setubal (Portogallo), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FOLPEC 80 WG ADVANCE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 settembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva folpet nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,1 - 0,2 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Sapec Agro S.A. - Herdade das Praias - 2910 Setubal - Portogallo.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13485.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

FOLPEC 80 WG ADVANCE

Fungicida organico per la difesa di vite e pomodoro
in granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE

- Folpet puro		g. 80
- Coformulanti	q.b. a	g. 100

Frasi di Rischio: Nocivo per inalazione. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di Prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SAPEC AGRO S.A. - Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias 2910-440 Setúbal - Portogallo
Tel. 0351-265710103
Centro Antiveleni: 0039-0266101029

Autorizzazione Ministero della Salute n....... del........
Stabilimento di Produzione: SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias - 2910 Setúbal - Portogallo
Taglie: kg 0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10-20 **Partita n°** ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per la protezione degli organismi acquatici rispettare le seguenti distanze dalle acque di superficie, quando si usano tecniche di applicazione standard:
10 m per uva da vino e pomodoro in campo destinato al consumo come fresco; 3 m per pomodoro in campo destinato a usi industriali.

INFORMAZIONI MEDICHE - Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia: irritazione gastro-intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea) : interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia : sintomatica. Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

DOSI, MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
Fungicida organico per la difesa di vite e pomodoro, di copertura con attività preventiva, che agisce essenzialmente impedendo la germinazione delle spore dei funghi e la crescita del micelio. E' caratterizzato da una buona persistenza d'azione, da attribuirsi anche alla sua ottima resistenza al dilavamento.
Sulla vite è attivo contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*) e l'Escoriosi (*Phomopsis viticola*). Nei confronti della Peronospora manifesta in particolare un'ottima attività nella protezione del grappolo. Esercita inoltre buona efficacia contro Muffa grigia (*Botritis cinerea*). Possiede attività collaterale su Marciume Nero (*Guignaria bidwellii*).
Sul pomodoro contro *Alternaria spp.*, Cladosporiosi (*Cladisporium fulvum*), *Colletotrichum spp.*, *Septoria lycopersici* e Muffa grigia (*Botrytis cinerea*).

VITE (Uva da vino)
- Escoriosi (Phomopsis viticola) iniziare con un trattamento alla ripresa vegetativa seguito da un altro quando si intravvedono le prime foglioline emergenti, continuare con i normali trattamenti antiperonosporici. Dose: 150-750 g/hl (1.5 kg/ha)
- Marciume nero (*Guignardia bidwellii*). Dose: 150-750 g/hl (1.5 kg/ha)
- Peronospora (*Plasmopara viticola*), Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia e continuare attenendosi alle disposizioni dei programmi di protezione della zona. Dose: 150-750 g/hl (1.5 kg/ha)

NON SUPERARE LA DOSE DI 1,5 Kg/ha

POMODORO
In campo
- contro Alternariosi (*Alternaria spp.*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*), *Colletotrichum spp.*, Septoriosi (*Septoria lycopersici*) e Muffa grigia (*Botrytis cinerea*).
Dose: 150 g/hl (1.5 kg/ha)

NON SUPERARE LA DOSE DI 1,5 Kg/ha (massimo 4 applicazioni per stagione)

In serra
- contro Alternariosi (*Alternaria spp.*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*), *Colletotrichum spp.*, Septoriosi (*Septoria lycopersici*) e Muffa grigia (*Botrytis cinerea*).
Dose: 200 g/hl (2 kg/ha)

NON SUPERARE LA DOSE DI 2 Kg/ha (massimo 3 applicazioni per stagione)

COMPATIBILITA': Il prodotto non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Oli Bianchi.

FITOTOSSICITA': Devono trascorrere almeno 20 giorni da una applicazione di oli minerali.
Manifesta un'azione inibente lo sviluppo dei lieviti della vinificazione: sulle uve da vino i trattamenti devono essere sospesi 40 giorni prima della raccolta per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti: 28 giorni per vite da vino - 7 giorni per pomodoro.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del .....
14 GEN 2013

FOLPEC 80 WG ADVANCE

Fungicida organico per la difesa di vite e pomodoro
in granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE

- Folpet puro		g. 80
- Coformulanti	q.b. a	g. 100

Frasi di Rischio: Nocivo per inalazione. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di Prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SAPEC AGRO S.A. - Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias 2910-440 Setúbal - Portogallo
Tel. 0351-265710103
Centro Antiveleni: 0039-0266101029

Autorizzazione Ministero della Salute n....... del........
Stabilimento di Produzione: SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias - 2910 Setúbal - Portogallo
Taglie: kg 0,1 **Partita n°** ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per la protezione degli organismi acquatici rispettare le seguenti distanze dalle acque di superficie, quando si usano tecniche di applicazione standard:
10 m per uva da vino e pomodoro in campo destinato al consumo come fresco; 3 m per pomodoro in campo destinato a usi industriali.

INFORMAZIONI MEDICHE - Sintomi: irritante per cute e mu-cose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resi-stenza a terapia: irritazione gastro-intestinale (bruciori gastroe-sofagei, anoressia, vomito, diarrea) ; interessamento del SNC con irritabilità o depressione: possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia : sintomatica. Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del......
14 GEN. 2013

13A04331

DECRETO 23 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Siattol 200 SL», registrato al n.15641, a nome dell'impresa Cheminova Agro Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i Regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo Regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 30 ottobre 2012 dall'impresa Cheminova Agro Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti 32/28, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Siattol 200 SL» contenente la sostanza attiva imidacloprid, uguale al prodotto di riferimento denominato «Warrant 200 SL» registrato al n. 13370 con decreto direttoriale in data 16 giugno 2009, modificato successivamente in data 14 giugno 2012, dell'impresa medesima;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Warrant 200 SL» registrato al n. 13370;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/116/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva imidacloprid nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 15 ottobre 2010 che modifica l'Allegato I della direttiva 91/414/CE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alla sostanza attiva imidacloprid, in attuazione della direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12 marzo 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al Regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai Regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 16 giugno 2019 data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al Regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 16 giugno 2019, l'impresa Cheminova Agro Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti 32/28, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SIATTOL 200 SL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500; L 1 - 5 - 10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dagli stabilimenti esteri:

Cheminova A/S - Thyborønvej 76-78 DK 7673 Harboøre (Danimarca);

Phyteurop S.A. - Moontreuil Bellay (Francia);

Stahler Tec Deutschland GmbH & Co KG, Stade (Germania).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15641.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Siattol 200 SL

Insetticida-aficida sistemico
CONCENTRATO SOLUBILE

Composizione		ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA
IMIDACLOPRID puro	g. **17,4 (200 g/L)**	
Coformulanti q.b. a	g. **100**	

Registrazione del Ministero della Salute n. del

CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l., Via F.lli Bronzetti 32/28 – 24124 Bergamo - tel 035 19904468

Distribuito da: **GOWAN Italia S.p.A., Via Morgagni, 68 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546 629911**

Stabilimenti di produzione: **CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 76-78 DK 7673 Harbøøre (Danimarca)**
PHYTEUROP S.A. - Montreuil Bellay (Francia)
STAHLER TEC DEUTSCHLAND GmbH & Co KG, Stade, (Germania)

Contenuto: **mL 10-25-50-100-250-500 Litri 1-5-10**   Partita n.

CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare** fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. **Non mangiare**, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Il prodotto contiene una **sostanza** attiva molto tossica per le api. Non effettuare i trattamenti né in fioritura né in immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima). Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto.
PER PROTEGGERE GLI ARTROPODI UTILI RISPETTARE UNA FASCIA DI SICUREZZA NON TRATTATA DI 5m E APPLICARE IL PRODOTTO CON MEZZI MECCANICI CHE RIDUCANO LA DERIVA MINIMA DEL 75%.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida sistemico che possiede le seguenti caratteristiche: polivalenza d'azione sui parassiti sotto elencati, buona efficacia immediata e prolungata durata d'azione. Agisce per contatto ed ingestione, protegge anche la vegetazione che si sviluppa dopo l'applicazione.

ISTRUZIONI PER L'USO
Pomacee (melo, pero): contro afidi (*Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Aphis gossypii, Aphis pomi*) ed eriosoma (*Eriosoma lanigerum*), cicaline (*Empoasca flavescens*), microlepidotteri minatori *Leucoptera scitella, Phyllonorycter* (*Lithocolletis*) *blancardella*, *Lyonetia clerkella*), psilla del melo (*Cacopsilla* spp.), tentredine del pero (*Hoplocampa* spp.): **50 ml/hl** d'acqua. Il trattamento contro i microlepidotteri deve essere posizionato al momento del massimo sfarfallamento.
Drupacee (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco) e mandorlo: contro afidi (*Myzus persicae, Myzus cerasi, Brachycaudus schwartzii, Hyalopterus* sp.) con trattamento a rottura gemme-bottoni rosa o in vegetazione: **50 ml/hl** d'acqua. Il prodotto è efficace anche sui microlepidotteri (*Phyllonorycter* spp.). Contro la tentredine del susino (*Hoplocampa brevis*), cimicetta del mandorlo (*Monasteira unicostata*), metcalfa (*Metcalfa pruinosa*) e Cicaline (*Empoasca* spp.): **50 ml/hl** d'acqua.
Agrumi (arancio, clementino, mandarino, limone): contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis citricola, Myzus persicae, Toxoptera aurantii*): **50 ml/hl** d'acqua. Contro aleurodidi (es. *Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri*, ecc.), minatrice serpentina delle foglie (*Phyllocnistis citrella*): **75 ml/hl** d'acqua.
Vite (in vivaio): Contro cicaline (*Empoasca vitis* (= *flavescens*), *Scafoidus titanus*), metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), fillossera (*Viteus vitifolie*) **50 ml/hl** d'acqua.
Orticole (pomodoro, melanzana, peperone): contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): **50 ml/hl** d'acqua. Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) e dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): **75 ml/hl** d'acqua. Su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo **0,75-1,0** litro per ha di prodotto.
- **zucchino, cetriolo, cocomero, melone**: contro afidi (*Aphis gossypii, Myzus persicae*, ecc.): **50 ml/hl** d'acqua. Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) **75 ml/hl** d'acqua. Su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo **0,75-1,0** litro per Ha di prodotto.
- **lattughe e simili (crescione o beccalunga, dolcetta, lattuga, scarola/indivia, rucola, foglie e steli di brassica, altri tra cui cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella)** contro afidi (*Nasonovia ribesnigri, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*) **50 ml/hl** d'acqua.
- **fagiolo, fagiolino**: contro afidi (*Aphis acanthi, Aphis craccivora, Aphis fabae*) **50 ml/hl** d'acqua.
- **cavolfiore, broccolo**: contro afidi (*Brevicorine brassicae, Myzus persicae*) **50 ml/hl** d'acqua.
- **patata**: contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis fabae, Aulacorthum solani, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae*): **50 ml/hl** d'acqua. Contro dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): **75 ml/hl** d'acqua
- **carciofo**: contro afidi (*Anuraphis helicrhysi, Brachycaudus cardui, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*) **50 ml/hl** d'acqua.
Fragola: trattamento per irrigazione contro afidi (*Chaetosiphon fragoefolii*) e aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum*) distribuire **0,75** litri per ettaro di prodotto.
Erba medica: contro afidi (*Aphis craccivora, Aphis fabae, Acyrthosiphon onobrychis=pisum*) **50 ml/hl** d'acqua. Trattare subito dopo lo sfalcio e non applicare su colture destinate alla produzione di seme.
Tabacco: contro afidi (*Myzus nicotianae, Myzus persicae*) e altica (*Epithrix hirtipennis*): **50 ml/hl**. Su questa coltura è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo **0,75-1,0** litro per Ha di prodotto.
Le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale.
Floreali ed ornamentali: contro afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysenthemi, Macrosiphum rosae*) e *Metcalfa pruinosa*: **50 ml/hl** d'acqua. Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): **75 ml/hl** d'acqua. Su floreali ed ornamentali coltivate in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione **0,5-1 ml** di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.

MODALITÀ DI IMPIEGO: effettuare al massimo un trattamento l'anno.
Nei trattamenti per irrorazione, le dosi riportate si riferiscono ad applicazioni a volume normale. Nel caso di trattamenti a volume ridotto adeguare proporzionalmente la concentrazione al fine di mantenere costante la dose di formulato impiegata per ettaro. Nei trattamenti per irrigazione procedere distribuendo circa il 50% del volume di acqua prima dell'applicazione del prodotto; successivamente distribuire più o meno un 30% disciogliendovi il prodotto ed infine applicare il restante 20% dell'acqua di irrigazione. Aggiungere il Siattol 200 SL direttamente nella botte di irrorazione. Nelle applicazioni su pomacee allo stadio di "orecchiette di topo" e su drupacee a "rottura gemme-bottoni rosa", l'aggiunta di olio minerale o vegetale può migliorare l'efficacia insetticida di Siattol 200 SL.

COMPATIBILITÀ: Siattol 200 SL è miscibile con i preparati contenenti olio di origine minerale e vegetale.
Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti: 3 giorni per carciofo, lattughe e simili, fagiolo, fagiolino, cetriolo (in serra) e zucchino (in serra); 7 giorni per pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, cetriolo (in campo) e zucchino (in campo); 14 giorni per agrumi, patata e tabacco, mandorlo, vite, cavolfiore, broccolo ed erba medica; 21 giorni per pesco, nettarine, susino, ciliegio, 28 giorni per melo, 30 giorni per la Fragola, 35 giorni per albicocco, 50 giorni per pero prima del raccolto

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO

23 GEN. 2013

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

Siattol 200 SL

Insetticida-aficida sistemico

CONCENTRATO SOLUBILE

Composizione		
IMIDACLOPRID puro	**g. 17,4 (200 g/L)**	
Coformulanti q.b. a	**g. 100**	

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione del Ministero della Salute n. del

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via F.lli Bronzetti 32/28 – 24124 Bergamo - tel 035 19904468

Distribuito da:

GOWAN Italia S.p.A. Via Morgagni, 68 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546 629911

Stabilimento di produzione:

CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 76-78 - DK 7673 Harboøre (Danimarca)
PHYTEUROP S.A. - Montreuil Bellay (Francia)
STAHLER TEC DEUTSCHLAND GmbH & Co KG, Stade, (Germania)

Contenuto: **mL 10-25-50-100** Partita n.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 23 GEN. 2013

13A04332

DECRETO 23 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mediator 2,5 gr», registrato al n. 15522, a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 9 agosto 2012 dall'impresa Nufarm Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mediator 2.5 gr» contenente la sostanza attiva Imidacloprid, uguale al prodotto di riferimento denominato Lotus Granuli registrato al n. 14200 con d.d. in data 31 gennaio 2011, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Lotus Granuli registrato al n. 14200;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/116/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Imidacloprid nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del 15 ottobre 2010 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alla sostanza attiva Imidacloprid, in attuazione della direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12 marzo 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e n. 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 luglio 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2019, l'Impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MEDIATOR 2.5 gr con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500; Kg 1.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Scam S.p.A. - Strada Bellaria 164, Modena; Cotignola (RA);

Diachem SpA. - U.P. SIFA- Caravaggio (BG),

nonché confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese:

S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA);

Rea Industria Chimica Srl Marcianise (CE);

Diachem S.p.A. Caravaggio (BG);

Kollant S.r.l. Vigonovo (VE).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15522.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

MEDIATOR® 2.5 GR

Insetticida sistemico granulare per piante ornamentali da appartamento, terrazzo e giardino domestico (PPO)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
IMIDACLOPRID puro g 2,5
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio:
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Nufarm Italia S.r.l. – Viale Luigi Majno, 17/A – Milano
Sede amministrativa: tel. +39 0544 60.12.01

Officine di produzione: **SCAM S.p.A.** – Strada Bellaria 164, Modena; Cotignola (RA) – **DIACHEM S.P.A.** – U.P. SIFA- Caravaggio (BG)

Officine di confezionamento: **S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A.** – Cotignola (RA); **REA Industria Chimica Srl** Marcianise (CE); **Diachem SpA** Caravaggio (BG); **Kollant Srl** Vigonovo (VE)

Distribuito da: Nufarm Italia srl

Prodotto per Piante Ornamentali
Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xxxxxx

Contenuto netto: **g 10 -25 – 50 – 100 – 250 – 500; kg 1**

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Durante la distribuzione del prodotto indossare guanti adatti, sciacquandoli dopo l'uso. Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi adatti. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultate un medico. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non effettuare i trattamenti ne in fioritura ne in immediata pre-fioritura (almeno 10 giorni prima).

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare immediatamente il medico, per i consueti interventi di pronto soccorso. Si consiglia una terapia sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE

MEDIATOR® 2.5 GR è un insetticida sistemico con ampio spettro d'azione, la particolare formulazione e l'innovativo metodo applicativo consentono una prolungata protezione delle piante. Il principio attivo agisce per contatto ed ingestione, assorbito dalle radici migra in tutta la vegetazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Il prodotto si impiega per la difesa hobbistica delle piante ornamentali e da fiore, coltivate in vaso od altri contenitori in appartamento.
Una applicazione di **MEDIATOR® 2.5 GR** prima della semina, trapianto o
rinvaso permette di controllare un ampio numero di parassiti: **afidi** *(Macrosiphum rosae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aphis fabae, Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis sp., Aulacortum solani, Aphidula sp.)*, **aleurodidi** *(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci, Aleurodes sp.)*, con buon effetto collaterale contro **cocciniglie cotonose e cocciniglie** *(Pseudococcus sp., Lecanium sp., Phenacoccus sp., Coccus sp. etc.)*, **coleotteri** *(Hylobius abietis etc.)*

Il prodotto può essere applicato su piante già ben sviluppate ed in allevamento, in questo caso **MEDIATOR® 2.5 GR** deve essere distribuito uniformemente nel vaso avendo cura di interrarlo immediatamente ad una profondità di 2-3 cm.
Con entrambe le tecniche, l'efficacia si ottiene dopo 2-4 settimane, è opportuno pertanto applicare il prodotto prima della comparsa dei parassiti.

TECNICHE di DISTRIBUZIONE

In miscela con i substrati di coltivazione (es. torba, sabbia etc.) alla preparazione del vaso o del rinvaso, alla dose di **6 – 10 g/10 litri di substrato.** Su piante soggette alle infestazioni di aleurodidi e cocciniglie è opportuno distribuire la dose di **10 g per 10 litri** di substrato.

Su coltivazioni in atto allevate in vaso od altri contenitori, la dose di impiego è in funzione alla dimensione del vaso e del volume del substrato colturale

Diametro contenitore (in cm)	Volume del substrato (in litri)	Grammi di MEDIATOR® 2.5 GR
8 – 12	ca. 0,3 – 0,75	2
12 – 16	ca. 0,75– 2,5	2 – 3
16 – 22	ca. 2,5 – 6	3 – 4
22 – 26	ca. 6 – 8	4 – 6
26 – 30	ca. 8 – 12	6 – 10

Allo scopo di migliorare l'efficacia di **MEDIATOR® 2.5 GR** si consiglia di annaffiare bene le piante dopo il trattamento per facilitare il rilascio del principio attivo dal granulo ed accelerarne l'assorbimento da parte delle radici delle piante.

PRATI ORNAMENTALI di GRAMINACEE (piante a foglie strette)

Contro gli insetti terricoli (es. larve di coleotteri, tipula etc..) e fogliari (afidi etc..), distribuire **MEDIATOR® 2.5 GR** incorporandolo leggermente nel terreno alla profondità di 1-2 cm, alla dose di **6/8 g per m²** di superficie del prato. Il trattamento va eseguito poco prima della semina del prato oppure alla fine dell'inverno. Eseguire al massimo una applicazione per anno.
Per l'applicazione del prodotto si consiglia di utilizzare l'apposito misurino / tappo dosatore accluso alla confezione.

NOCIVITA': il prodotto contiene un principio attivo molto tossico per le api.

Fitotossicità: dai dati disponibili il prodotto non è risultato fitotossico nei confronti delle principali varietà di piante floreali ed ornamentali. Comunque a causa della molteplicità di specie e varietà colturali e del rapido succedersi di varietà nel campo della floricoltura e della coltivazione delle piante ornamentali, non può essere esclusa l'insorgenza di fitotossicità nei confronti di specifiche varietà. Si consiglia di eseguire test preliminari.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
DA NON USARE IN AGRICOLTURA E SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE

® marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 23 GEN. 2013

MEDIATOR® 2.5 GR

Insetticida sistemico granulare per piante ornamentali da appartamento, terrazzo e giardino domestico (PPO)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
IMIDACLOPRID puro g 2,5
Coformulantiq.b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Nufarm Italia S.r.l. – Viale Luigi Majno, 17/A – Milano
Sede amministrativa: tel. +39 0544 60.12.01

Officine di produzione: SCAM S.p.A. – Strada Bellaria 164, Modena; Cotignola (RA)
DIACHEM S.P.A. – U.P. SIFA- Caravaggio (BG)

Officine di confezionamento: S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA); REA Industria Chimica Srl Marcianise (CE); Diachem SpA Caravaggio (BG); Kollant Srl Vigonovo (VE)

Distribuito da: Nufarm Italia srl.

Prodotto per Piante Ornamentali
Registrazione n. XXXXX Ministero della Salute del ....

Contenuto netto: g 10 –25 – 50 – 100 – 250 – 500

Partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....2 3 GEN. 2013

13A04333

DECRETO 23 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Pyreos 2,5 gr», registrato al n. 15523, a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 9 agosto 2012 dall'impresa Nufarm Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Pyreos 2.5 gr» contenente la sostanza attiva Imidacloprid, uguale al prodotto di riferimento denominato Lotus Granuli registrato al n. 14200 con d.d. in data 31 gennaio 2011, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Lotus Granuli registrato al n. 14200;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/116/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Imidacloprid nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del 15 ottobre 2010 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alla sostanza attiva Imidacloprid, in attuazione della direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12 marzo 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 luglio 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2019, l'Impresa Nufarm Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PYREOS 2.5 GR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500; Kg 1.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Scam S.p.A. - Strada Bellaria, 164, Modena; Cotignola (RA);

Diachem S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG),

nonché confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese:

S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA);

Rea Industria Chimica S.r.l. Marcianise (CE);

Diachem S.p.A. Caravaggio (BG);

Kollant S.r.l. Vigonovo (VE).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15523.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

PYREOS® 2.5 GR

Insetticida sistemico granulare per piante ornamentali da appartamento, terrazzo e giardino domestico (PPO)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
IMIDACLOPRID puro g 2,5
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio:
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Nufarm

Nufarm Italia S.r.l. – Viale Luigi Majno, 17/A – Milano
Sede amministrativa: tel. +39 0544 60.12.01

Officine di produzione: **SCAM S.p.A.** – Strada Bellaria 164, Modena; Cotignola (RA) – **DIACHEM S.P.A.** – U.P. SIFA- Caravaggio (BG)

Officine di confezionamento: **S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A.** – Cotignola (RA); **REA Industria Chimica Srl** Marcianise (CE); **Diachem SpA** Caravaggio (BG); **Kollant Srl** Vigonovo (VE)

Distribuito da: Nufarm Italia srl

Prodotto per Piante Ornamentali
Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xxxxxx

Contenuto netto: **g 10 –25 – 50 – 100 – 250 – 500; kg 1**

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Durante la distribuzione del prodotto indossare guanti adatti, sciacquandoli dopo l'uso. Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi adatti. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultate un medico. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non effettuare i trattamenti ne in fioritura ne in immediata pre-fioritura (almeno 10 giorni prima).

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare immediatamente il medico, per i consueti interventi di pronto soccorso. Si consiglia una terapia sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE

PYREOS® 2.5 GR è un insetticida sistemico con ampio spettro d'azione, la particolare formulazione e l'innovativo metodo applicativo consentono una prolungata protezione delle piante. Il principio attivo agisce per contatto ed ingestione, assorbito dalle radici migra in tutta la vegetazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Il prodotto si impiega per la difesa hobbistica delle piante ornamentali e da fiore, coltivate in vaso od altri contenitori in appartamento. Una applicazione di PYREOS® **2.5 GR** prima della semina, trapianto o rinvaso permette di controllare un ampio numero di parassiti: **afidi** *(Macrosiphum rosae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aphis fabae, Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis sp., Aulacortum solani, Aphidula sp.)*, **aleurodidi** *(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci, Aleurodes sp.)*, con buon effetto collaterale contro **cocciniglie cotonose** e **cocciniglie** *(Pseudococcus sp., Lecanium sp., Phenacoccus sp., Coccus sp. etc.)*, **coleotteri** *(Hylobius abietis etc.)*

Il prodotto può essere applicato su piante già ben sviluppate ed in allevamento, in questo caso **PYREOS® 2.5 GR** deve essere distribuito uniformemente nel vaso avendo cura di interrarlo immediatamente ad una profondità di 2-3 cm.
Con entrambe le tecniche, l'efficacia si ottiene dopo 2-4 settimane, è opportuno pertanto applicare il prodotto prima della comparsa dei parassiti.

TECNICHE di DISTRIBUZIONE

In miscela con i substrati di coltivazione (es. torba, sabbia etc.) alla preparazione del vaso o del rinvaso, alla dose di **6 – 10 g/10 litri di substrato.** Su piante soggette alle infestazioni di aleurodidi e cocciniglie è opportuno distribuire la dose di **10 g per 10 litri** di substrato.

Su coltivazioni in atto allevate in vaso od altri contenitori, la dose di impiego è in funzione alla dimensione del vaso e del volume del substrato colturale

Diametro contenitore (in cm)	Volume del substrato (in litri)	Grammi di PYREOS® 2.5 GR
8 – 12	ca. 0,3 – 0,75	2
12 – 16	ca. 0,75– 2,5	2 – 3
16 – 22	ca. 2,5 – 6	3 – 4
22 – 26	ca. 6 – 8	4 – 6
26 – 30	ca. 8 – 12	6 – 10

Allo scopo di migliorare l'efficacia di **PYREOS® 2.5 GR** si consiglia di annaffiare bene le piante dopo il trattamento per facilitare il rilascio del principio attivo dal granulo ed accelerarne l'assorbimento da parte delle radici delle piante.

PRATI ORNAMENTALI di GRAMINACEE (piante a foglie strette)

Contro gli insetti terricoli (es. larve di coleotteri, tipula etc..) e fogliari (afidi etc..), distribuire **PYREOS® 2.5 GR** incorporandolo leggermente nel terreno alla profondità di 1-2 cm, alla dose di **6/8 g per m²** di superficie del prato. Il trattamento va eseguito poco prima della semina del prato oppure alla fine dell'inverno. Eseguire al massimo una applicazione per anno.
Per l'applicazione del prodotto si consiglia di utilizzare l'apposito misurino / tappo dosatore accluso alla confezione.

NOCIVITA': il prodotto contiene un principio attivo molto tossico per le api.

Fitotossicità: dai dati disponibili il prodotto non è risultato fitotossico nei confronti delle principali varietà di piante floreali ed ornamentali. Comunque a causa della molteplicità di specie e varietà colturali e del rapido succedersi di varietà nel campo della floricoltura e della coltivazione delle piante ornamentali, non può essere esclusa l'insorgenza di fitotossicità nei confronti di specifiche varietà. Si consiglia di eseguire test preliminari.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
DA NON USARE IN AGRICOLTURA E SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE

® marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

PYREOS® 2.5 GR

Insetticida sistemico granulare per piante ornamentali da appartamento, terrazzo e giardino domestico (PPO)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
IMIDACLOPRID puro g 2,5
Coformulantiq.b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Nufarm Italia S.r.l. – Viale Luigi Majno, 17/A – Milano
Sede amministrativa: tel. +39 0544 60.12.01

Officine di produzione: SCAM S.p.A. – Strada Bellaria 164, Modena; Cotignola (RA)
DIACHEM S.P.A. – U.P. SIFA- Caravaggio (BG)

Officine di confezionamento: S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA); REA Industria Chimica Srl Marcianise (CE); Diachem SpA Caravaggio (BG); Kollant Srl Vigonovo (VE)

Distribuito da: Nufarm Italia srl.

Prodotto per Piante Ornamentali
Registrazione n. XXXXX Ministero della Salute del ....

Contenuto netto: g 10 –25 – 50 – 100 – 250 – 500

Partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .... 2 3 GEN. 2013

13A04334

DECRETO 7 maggio 2013.

Annullamento della revoca di alcuni prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva composti del rame riportati nell'elenco allegato al decreto 26 marzo 2013 e conseguente ri-registrazione provvisoria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg.. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali i composti del rame;

Visto il decreto dirigenziale 26 marzo 2013 relativo all'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva composti del rame la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 4, del citato decreto ministeriale 15 settembre 2009;

Visto in particolare l'allegato al decreto 26 marzo 2013 che riporta tra gli altri i sotto riportati prodotti fitosanitari registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata:

N.reg.	Prodotto fitosanitario	Data reg.ne	Impresa	Sostanza attiva
14782	UENO	13/01/2011	Green Ravenna S.r.l.	Ramo Solfato Tribasico
11535	BLAU	15/01/2003	Plaaskem Italia S.r.l.	Ramo Solfato

Viste le note presentate dalle imprese titolari dei prodotti interessati dalla revoca con cui le medesime hanno chiesto l'annullamento del citato decreto 26 marzo 2013, nella parte riferita ai prodotti suindicati, in quanto avevano inviato tutta la documentazione prevista per il riesame delle autorizzazioni di cui trattasi, rispettando i tempi fissati dal citato decreto ministeriale 15 settembre 2009;

Rilevato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi contenenti la sostanza attiva composti del rame, risultano avere ottemperato a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 15 settembre 2009 avendo presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, nei tempi e con le modalità ivi previste, e che sono tuttora in corso le relative valutazioni secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI dello stesso decreto e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/95 nei tempi e con le modalità definite dalle direttive di iscrizione stesse;

Ritenuto di dover apportare le relative modifiche all'allegato del citato decreto 26 marzo 2013 eliminando le righe riferite ai prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Ritenuto altresì di procedere alla loro ri-registrazione provvisoria fino al 30 novembre 2016, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva composti del rame nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso nonché gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione della sostanza attiva componente, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009, pena la revoca dell'autorizzazione;

Decreta:

L'allegato al decreto 26 marzo 2013 è modificato nelle seguenti parti:

sono eliminate le righe 46 e 109 relative ai prodotti fitosanitari elencati nella tabella sotto riportata registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata.

N.reg.	Prodotto fitosanitario	Data reg.ne	Impresa	Sostanza attiva
14782	UENO	13/01/2011	Green Ravenna S.r.l.	Ramo Solfato Tribasico
11535	BLAU	15/01/2003	Plaaskem Italia S.r.l.	Ramo Solfato

È annullata pertanto la revoca dei prodotti fitosanitari oggetto della modifica al decreto 26 marzo 2013.

I prodotti stessi sono altresì ri-registrati provvisoriamente fino al 30 novembre 2016, data di scadenza dell'approvazione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva composti del rame che ora figura nel Reg. (UE) 540/2011 della Commissione.

Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, gli adeguamenti alle conclusioni della valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, tuttora in corso, nonché gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione delle sostanze attive componenti, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2013

Il Direttore generale: BORRELLO

13A04328

DECRETO 13 maggio 2013.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «ECO» in Comune di Riardo e Rocchetta e Croce (Caserta) al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 19 febbraio 2013, integrata con nota del 12 marzo 2013, con la quale la Società Ferrarelle S.p.a., con sede in Roma, via di Porta Pinciana n. 4, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Fonte del Monte", costituita dalla miscela, denominata Fonte del Monte, delle sorgenti FM1 ed FM2, sgorganti nell'ambito del permesso di ricerca "Fonte del Monte" sito nel territorio dei Comuni di Riardo e Rocchetta e Croce (Caserta), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva n. 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 23 aprile 2013;

Vista la nota del 6 maggio 2013, con la quale la Società Ferrarelle S.p.a. ha chiesto di attribuire all'acqua minerale Fonte del Monte ed alla miscela delle sorgenti FM1 ed FM2 la denominazione "ECO";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2, del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata "Eco", costituita dalla miscela, denominata Eco, delle sorgenti FM1 ed FM2, sgorganti nell'ambito del permesso di ricerca "Fonte del Monte" sito nel territorio dei Comuni di Riardo e Rocchetta e Croce (Caserta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 13 maggio 2013

Il Direttore generale: RUOCCO

13A04329

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 aprile 2013.

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Patti territoriali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 2, commi 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di programmazione negoziata, e in particolare la lettera *d)* recante la definizione di Patto territoriale;

Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata 21 marzo 1997, n. 29, 11 novembre 1998, n. 127, 17 marzo 2000, n. 31, e 22 giugno 2000, n. 69;

Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica rivolto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e contratti d'area, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 luglio 1998, n. 175, e in particolare il punto 2.4, lettera *A)*, che per i patti territoriali al secondo capoverso prevede: «per le spese ammissibili e per le relative iniziative imprenditoriali sono applicati i criteri previsti per le iniziative imprenditoriali disciplinati dalla legge n. 488/1992 e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile Unico del Contratto d'area e del Soggetto Responsabile del Patto territoriale, ai sensi del citato D.M. del 31 luglio 2000, n. 320, approvato con decreto direttoriale n. 115374 del 4 aprile 2002;

Viste la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26, inerente la regionalizzazione dei Patti territoriali;

Viste le Convenzioni per la gestione in service relative alla regionalizzazione dei Patti territoriali stipulate tra il Ministero delle attività produttive e le Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'art. 29, comma 2, che al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d'area stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;

Visti i decreti di approvazione dei Patti Territoriali, i decreti di approvazione degli esiti istruttori e i successivi decreti di impegno relativi alle imprese di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste le note prot. n. 0008057, prot. n. 0008063, prot. n. 0008067 del 5 marzo 2013, inviate ai Soggetti Responsabili, alle quali questa Amministrazione non ha ricevuto alcun riscontro;

Considerato che da parte delle imprese di cui all'allegato elenco non sono state richieste erogazioni a titolo di avanzamento;

Considerato che sussistono le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria con i provvedimenti indicati nel citato elenco;

Presa visione delle Visure Camerali e tenuto conto di quanto rilevato ai fini della denominazione attuale dell'impresa originaria beneficiaria;

Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione di legge, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2012, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2012, al n. 3 del foglio n. 265, di conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

Decreta:

Art. 1.

Revoca delle agevolazioni

Per le motivazioni riportate in premessa sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Somme in economia

L'importo di euro 4.836.117,89 (quattromilioniottocentotrentaseimilacentodiciassette/89) disponibile a valere sul capitolo 7342 in esito al presente provvedimento è da considerarsi come economia sul patrimonio dello Stato.

Art. 3.

Clausola di ricorribilità

Avverso il presente provvedimento, per lesione dei pretesi interessi illegittimi, è possibile proporre ricorso al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesioni di diritti soggettivi.

Roma, 24 aprile 2013

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO

Allegato al D.D. n. 926 del 24/4/2013

N.	Regione patto	Denominazione patto	Titolo modulo	Data D.M. di approvazione del patto	Data D.M. di approvazione della rimodulazione	Ragione sociale del Soggetto Responsabile	Ragione sociale beneficiario finale	Partita Iva/Codice fiscale	Contributo concesso (euro)	n° D.M. d'impegno	Data D.M. d'impegno	n° Registrazione e UCB DM d'impegno	Data registrazione UCB	Contributo attuale (euro)	Esercizio di provenienza
1	LIGURIA	IMPERIESE	Patto Base	25/05/2001	-	S.P.E.I. SOCIETA' PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELL'IMPERIESE S.p.A.	ARDESIT S.N.C.	02714240104	34.101,65	3494 cl 2	20/12/2004	7558	12/01/2005	34.101,65	2003
2	SICILIA	ISOLE EOLIE	Patto Base	20/12/2001	-	SVILUPPO EOLIE S.r.l.	RESIDENCE MARINA CORTA DI FONTI M. TERESA & C. S.A.S.	02115650836	759.191,64	3494 cl 2	20/12/2004	7558	12/01/2005	759.191,64	2003
3	SICILIA	ISOLE EOLIE	Patto Base	20/12/2001	-	SVILUPPO EOLIE S.r.l.	PAINO LOREDANA D.I.	01963320831/PNALDN68B436O06M	629.044,50	3494 cl 2	20/12/2004	7558	12/01/2005	629.044,50	2003
4	SICILIA	ISOLE EOLIE	Patto Base	20/12/2001	-	SVILUPPO EOLIE S.r.l.	CASE VACANZE MARGHERITA DI RUSSO ANTONINO D.I.	00356180836/RSSNNN47S13E606Y	403.869,30	3494 cl 2	20/12/2004	7558	12/01/2005	403.869,30	2003
5	SICILIA	ISOLE EOLIE	Patto Base	20/12/2001	-	SVILUPPO EOLIE S.r.l.	GENNARO LEONE D.I.	LNEGNR48E06E606O	549.510,14	3494 cl 2	20/12/2004	7558	12/01/2005	549.510,14	2003
6	SICILIA	ISOLE EOLIE	Patto Base	20/12/2001	-	SVILUPPO EOLIE S.r.l.	GEOTERME VULCANO SRL	01515340832	482.887,20	3494 cl 2	20/12/2004	7558	12/01/2005	482.887,20	2003
7	SICILIA	ISOLE EOLIE	Patto Base	20/12/2001	-	SVILUPPO EOLIE S.r.l.	PICONE ANTONINO D.I.	02150910830/PCNNNN61P11E606V	674.492,71	3494 cl 2	20/12/2004	7558	12/01/2005	674.492,71	2003
8	SICILIA	ISOLE EOLIE	Patto Base	20/12/2001	-	SVILUPPO EOLIE S.r.l.	HOTEL ORIENTE DI CUSOLITO A. & BONGIORNO E. S.N.C.	01777630839	642.472,38	3494 cl 2	20/12/2004	7558	12/01/2005	642.472,38	2003
9	SICILIA	ISOLE EOLIE	Patto Base	20/12/2001	-	SVILUPPO EOLIE S.r.l.	FRAMON HOTELS SRL	01861370839	186.440,94	3494 cl 2	20/12/2004	7558	12/01/2005	186.440,94	2003
10	SICILIA	MAGAZZOLO PLATANI	Patto Base	11/05/2001	-	S.MA.P SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEL MAGAZZOLO PLATANI S.p.A.	LONGO SALVATORE	LNGSVT53A01B486Z	474.107,43	3494 cl 2	20/12/2004	7558	12/01/2005	474.107,43	2003
Totale complessivo									4.836.117,89					4.836.117,89	

13A04425

DECRETO 26 aprile 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cassa di mutualità del Tavoliere - società cooperativa a r.l.», in San Severo in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2001, n. 142/2001, con il quale la società cooperativa «Cassa di Mutualità del Tavoliere - Società Cooperativa A R.L.», con sede in San Severo (FG), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Franco Orlando ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo con nota in data 16 novembre 2009 ai sensi dell'art. 371. f..;

Visto che con la nota suddetta del 16 novembre 2009, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato contestualmente comunicato l'avvio dell'istruttoria per la revoca del sopraindicato commissario liquidatore;

Considerato che non sono pervenute controdeduzioni da parte del Commissario liquidatore;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la revoca della nomina a commissario liquidatore dell'avv. Franco Orlando e la sua sostituzione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 37 l. fall.;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Franco Orlando. già nominato commissario liquidatore della società Cassa di Mutualità del Tavoliere - Società Cooperativa A R.L., con sede in San Severo (FG), con decreto ministeriale 3 maggio 2001 n. 142, ai sensi dell'art. 37 l. f., è revocato dall'incarico.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Matteo Cuttano, nato a Troia (FG) il 30 marzo 1962 ed ivi domiciliato in Piazza Tricarico, n. 8, in sostituzione dell'avv. Franco Orlando, revocato dall'incarico.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04417

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Aquila società cooperativa», in Volla e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione ministeriale conclusa in data 22 giugno 2012 contenente la proposta di gestione commissariale per la società «Aquila Società Cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 29 gennaio 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della co-

operativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Aquila Società Cooperativa», con sede in Volla (NA) (codice fiscale 06756631211) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Oreste Trudi, nato a Napoli il 7 novembre 1957 e ivi domiciliato in via Riviera di Chiaia, n. 72.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04418

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Media Taxi società cooperativa a responsabilità limitata», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione ministeriale conclusa in data 27 agosto 2012 contenente la proposta di scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore per la società - «Media Taxi Società Cooperativa a Responsabilità Limitata»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 gennaio 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Media Taxi Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli (codice fiscale 05560331216) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Oreste Trudi, nato a Napoli il 7 novembre 1957 e ivi domiciliato in via Riviera di Chiaia, n. 72.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04419

DECRETO 26 aprile 2013.

Revoca della liquidazione coatta amministrativa della ex società cooperativa «A.P.PA.», in Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale in data 31 gennaio 2006 n. 49/2006, con il quale la Società «APPA società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Verona (codice fiscale 01757440233) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori dott. Giovanni Pozzani, Avv. Luca Paolo Pezzini e Avv. Nicola Spagnol, ne sono stati nominati commissari liquidatori, nonché il successivo decreto ministeriale in data 22 novembre 2006 n. 470/2006, con il quale il dott. Ezio Busato ha sostituito il dott. Giovanni Pozzani;

Vista la sentenza n. 3534/06 con la quale il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ha dichiarato l'inefficacia della delibera a rogito dell'Avv. C. Avitabile, notaio in Bardolino (VR) del 24 marzo 2005 con la quale l'«Associazione tra Produttori di Patate» ha deliberato la sua trasformazione in «APPA» società cooperativa a responsabilità limitata e, conseguentemente, l'inefficacia della sua trasformazione;

Vista la nota ministeriale in data 19 marzo 2013, con la quale è stata comunicato l'avvio del procedimento per la revoca del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuta la necessità di revocare il suddetto provvedimento;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 49/2006 del 31 gennaio 2006, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della Società Cooperativa indicata in premessa, è revocato ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04420

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa CLA.BAL - Società cooperativa siglabile CLA.BAL S.C.», in Grugliasco e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della relazione della mancata revisione dell'associazione di rappresentanza Confederazione cooperative italiane conclusa in data 9 gennaio 2011 contenente la proposta di scioglimento d'ufficio con nomina di liquidatore per la cooperativa «Cooperativa CLA.BAL - Società cooperativa siglabile CLA.BAL. S.C.»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 9 settembre 2011 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa CLA.BAL - Società cooperativa siglabile CLA.BAL. S.C.», con sede in Grugliasco (Torino), (codice fiscale 08976650013) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Mario Marino, nato a Cuneo il 19 dicembre 1964, e domiciliato in Villanova Mondovì (Cuneo), via Bassa n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04427

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 11 dicembre 2012.

Aeroporto di Cagliari - Contratto di programma ENAC – SOGAER 2012-2015. (Delibera n. 131/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, che ha istituito una tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico civile, e s.m.i.;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante norme per l'affidamento in concessione dei servizi di sicurezza per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia;

Visti l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e l'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 351 - come modificati dall'art. 2, commi 188 e189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Legge finanziaria 1997) - che hanno disposto in materia di gestione degli aeroporti e di realizzazione delle relative infrastrutture;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a questo comitato la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, attuativo della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della comunità, e s.m.i.;

Visto il Regolamento (CE) n. 2320/2002, in data 16 dicembre 2002, che ha introdotto - a decorrere dal 1° gennaio 2003 - l'obbligo dell'espletamento dei controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo comitato;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, riguardante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha parzialmente modificato il sistema di tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

Vista la comunicazione della Commissione UE 2005/C-213-01 in data 9 dicembre 2005, recante «Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie operanti su aeroporti regionali»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, che reca ulteriori modifiche ed integrazioni alla parte aeronautica del codice della navigazione e che, in particolare, sostituisce l'art. 704 di detto codice, prevedendo che l'ENAC e il gestore stipulino un contratto di programma che recepisca la disciplina regolatoria emanata da questo comitato per il settore aeroportuale in materia di investimenti, corrispettivi e qualità e quella recata dall'art. 11-*nonies* del citato decreto-legge n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2006 in data 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007), e visti in particolare:

l'art. 1, comma 258, concernente l'aumento del canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione totale e parziale aeroportuale;

l'art. 1, comma 1328, che istituisce un apposito fondo al fine di ridurre il costo, a carico dello Stato, del servizio antincendi negli aeroporti;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che, all'art. 3, reca specifiche disposizioni in materia di trasparenza delle tariffe aeree al fine di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza dei costi del servizio;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del Codice unico progetto (CUP) sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che - parzialmente modificando le disposizioni di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - reca norme attuative della direttiva 2009/12/CE del Parlamento e del Consiglio europei dell'11 marzo 2000 in materia di diritti aeroportuali, demandando all'istituenda autorità nazionale di vigilanza di cui all'art. 73 funzioni di regolazione economica del settore e di vigilanza e precisando, all'art. 36, comma 6-*ter*, che restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché di questo comitato in tema di approvazione dei contratti di programma e degli atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2012, n. 35, che - all'art. 22, comma 2 - specifica che il recepimento della direttiva comunitaria per ultimo menzionata fa comunque salvo il completamento delle procedure in corso volte alla stipula di contratti di programma con le società di gestione aeroportuale ai sensi, tra l'altro, del citato art. 11-*nonies* del decreto-legge n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005, prescrivendo che dette procedure si concludano entro il 31 dicembre 2012 e che la durata di contratti venga fissata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e dei rispettivi modelli tariffari;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante principi sull'erogazione dei servizi di pubblica utilità, e visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998, concernente lo «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carte dei servizi pubblici del settore dei trasporti»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, il 12 novembre 1997, n. 521, concernente il regolamento in materia di concessioni di gestioni aeroportuali;

Visto lo Statuto dell'ENAC, approvato con decreto interministeriale 3 giugno 1999, n. 71/T;

Vista la propria delibera del 24 aprile 1996, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996), recante linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la delibera 4 agosto 2000, n. 86 (*Gazzetta Ufficiale* n. 225/2000), con la quale questo comitato ha espresso parere favorevole in ordine allo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 38 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221/2007), con la quale questo comitato ha approvato il documento tecnico denominato «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva» e che sostituisce il citato schema di riordino alla luce delle modifiche normative nel frattempo intervenute;

Vista la propria delibera 27 marzo 2008, n. 51 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128/2008), con la quale, in relazione ai contenuti della sentenza n. 51/2008 della Corte costituzionale e preso atto del parere reso della Conferenza unificata in data 26 marzo 2008, questo Comitato ha riapprovato con limitate modifiche il documento tecnico allegato alla citata delibera n. 38/2007;

Viste le «Linee guida» applicative della citata direttiva in materia di regolazione dei servizi aeroportuali, elaborate dall'ENAC e approvate, previo parere del NARS, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con decreto 10 dicembre 2008, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 luglio 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196/2009), con la quale è stato autorizzato l'ENAC, anche in considerazione delle esigenze emerse nel corso delle consultazioni svolte con l'utenza aeroportuale, ad individuare criteri di riparto del «margine commerciale» tra i vari diritti aeroportuali diversi da quello «pro-quota» inizialmente previsto dalle citate «Linee guida»;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288/2012), con il quale si dispone che le tariffe riportate nell'Allegato 1 del decreto ministeriale n. 274 del 25 luglio 2012 vengano applicate agli aeroporti indicati nell'allegato medesimo fino alla data di esigibilità delle

tariffe previste nei singoli contratti di programma sottoscritti tra i gestori aeroportuali ed ENAC;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS) e che all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo, dell'applicazione - nei contratti di programma sottoposti a questo comitato - dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;

Vista la nota n. 5071 del 23 ottobre 2012, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema di contratto di programma 2012-2015 tra l'ENAC e la «Società di gestione aeroporto di Cagliari» S.p.A. (SOGAER) e relativi allegati;

Vista la nota n. 43527 del 7 dicembre 2012, con la quale il predetto Ministero ha chiesto l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno di questo comitato per il prescritto parere;

Visto il parere n. 5/2012 reso dal NARS nella seduta del 10 dicembre 2012;

Considerato che, con nota del 3 marzo 2011, l'ENAC, adempiendo alla raccomandazione di cui alla delibera n. 44/2009 di questo comitato, ha trasmesso ad Assaeroporti, affinché inviti i propri iscritti ad adeguarsi, per gli adempimenti prescritti dalla legge n. 248/2005 a decorrere dall'esercizio 2010, il modello di certificazione della contabilità analitica regolatoria delle società aeroportuali, elaborato nell'ambito di un apposito tavolo di lavoro costituito dall'ENAC e al quale ha partecipato anche il NARS;

Considerato che questo comitato deve esprimersi sui contenuti dello schema di contratto di programma nei termini di cui al citato decreto legislativo n. 151/2006, restando nella responsabilità dell'amministrazione di settore la valutazione della coerenza dei vari profili attinenti al rapporto concessorio anche con la normativa comunitaria e in particolare, per quanto applicabile, con le prescrizioni di cui alla decisione della Commissione europea del 30 dicembre 2011, n. C(2011)9380, riguardante l'applicazione delle disposizioni del Trattato UE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale;

Considerato che è opportuno dare seguito all'invito più volte rivolto all'amministrazione di settore ad attivarsi per l'individuazione di benchmark di produttività ricavabili da operatori efficienti operanti anche in altri settori del comparto trasporti e che in prosieguo compete all'istituenda autorità di cui all'art. 73 del decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, procedere, tra l'altro, alla predisposizione di specifici modelli di tariffazione;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Rilevato che alcuni profili, quale la quantificazione del CIN di cui alla successiva «presa d'atto», non sono del tutto coerenti con le citate «Linee guida» e ritenuto pertanto opportuno dettare prescrizioni intese ad assicurare una maggiore conformità a dette «Linee guida»;

Vista la nota 11 dicembre 2012, n. 5134, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta e in particolare che:

l'aeroporto di Cagliari-Elmas ha registrato una crescita positiva negli ultimi anni, grazie soprattutto all'aumento del traffico low cost che nel 2010 con 1.002.322 passeggeri rappresentava una quota pari al 37 per cento del traffico totale dello scalo; peraltro, a novembre 2012 si è registrato un calo complessivo del traffico passeggeri del 2,7 per cento rispetto a novembre 2011;

il traffico risulta caratterizzato dalla stagionalità della domanda, che si è tradotta in un incremento dei posti offerti dalle compagnie aeree nella stagione estiva del 56 per cento rispetto alla stagione invernale: in particolare l'aeroporto dispone di 477 collegamenti commerciali di linea diretti alla settimana nel periodo invernale e 851 voli nel periodo estivo; la tratta con Roma rappresenta circa il 40 per cento del totale dei voli in partenza da Cagliari, mentre il collegamento con Milano il 25 per cento;

la gestione totale dell'aeroporto militare, aperto al traffico aereo civile, di Cagliari Elmas è stata affidata in concessione per quaranta anni alla «Società di gestione aeroporto di Cagliari» S.p.A. (SOGAER) con convenzione n. 46 del 21 novembre 2006, approvata con decreto interministeriale n. 52/T del 13 aprile 2007 dei Ministri dei trasporti, dell'economia e delle finanze e della difesa;

successivamente si è verificato un processo di progressiva dismissione delle installazioni militari presenti sul sedime aeroportuale con cessione a titolo gratuito dei relativi beni all'ENAC, il che ha comportato un significativo ampliamento dell'area oggetto della concessione;

lo schema di contratto in oggetto, riferito al periodo regolatorio 2012-2015, stabilisce per ciascun servizio regolamentato:

il livello iniziale di riferimento dei corrispettivi e le attività che tali corrispettivi remunerano;

il piano degli investimenti per i servizi soggetti a regolazione, con importi previsti e relativi cronoprogrammi, oggetto di consultazione nelle forme stabilite dalla normativa vigente;

gli obiettivi annuali di qualità e di tutela ambientale, ivi incluse le modalità di misurazione dei risultati conseguiti e i conseguenti valori dei parametri q(t) e a(t) associati;

il tasso di congrua remunerazione del capitale investito;

i parametri che definiscono il profilo temporale della dinamica dei corrispettivi nel corso del periodo regolato-

rio, che coincide con il periodo di vigenza del contratto di programma;

in considerazione dei tempi necessari per le procedure di approvazione, lo schema di contratto in argomento, che assume quale «anno base» il 2009, prevede due anni ponte (2010-2011), secondo un'impostazione già adottata anche in sede di stipula dei contratti di programma relativi agli aeroporti di Palermo e di Catania, di cui rispettivamente alle delibere di questo comitato 3 agosto 2011, n. 60, e 30 aprile 2012, n. 59;

tale scelta è stata condivisa dal Ministero di settore, che aveva dapprima proposto di modificare la suddetta impostazione, anche tenendo conto che - come ha sottolineato l'ENAC - l'optare per una diversa metodologia avrebbe comportato la necessità di reiterare l'intera procedura con una tempistica non compatibile con il rispetto del termine fissato dal richiamato art. 22 del decreto-legge n. 5/2012;

le previsioni sull'andamento del traffico passeggeri si attestano mediamente tra il 4 e il 5 per cento annuo, e quelle sul numero dei movimenti totali tra il 3 e il 4,5 per cento annuo nel periodo 2011-2024;

il divario tra i dati finora consuntivati e quelli sopra stimati in termini di WLU (somma di passeggeri e merci) resta nel range medio annuo previsto dall'art. 6 dello schema di contratto di programma (+/- 5 per cento);

gli investimenti programmati per il periodo dal 2010 al 2015 ammontano a 41,482 milioni di euro, oltre a un'ulteriore quota di lavori da effettuare nel corso dell'anno 2016 per complessivi 2,52 milioni di euro: tale importo è coperto con fondi pubblici per 16,229 milioni euro, mentre il residuo (inclusa la quota relativa all'anno 2016) è in autofinanziamento;

gran parte degli investimenti previsti per l'anno 2011, per circa 20 milioni di euro, e concernenti interventi sulle infrastrutture di volo - qualificati strategici e rispondenti anche alla funzione di evitare edificazione in aree prossime al sedime aeroportuale - non sono stati ancora attuati per vicende legali connesse all'acquisizione delle aree su cui realizzare detti interventi: i costi relativi non sono stati al momento computati a fini tariffari e saranno considerati a tali fini solo allorché il gestore, entrato nella disponibilità dei terreni in questione, sarà in grado di garantire la cantierabilità di detti interventi;

il fatturato del gestore nel 2009 (bilancio di esercizio SOGAER 2009) è stato pari a 36,5 milioni di euro, di cui la contabilità regolatoria, inclusiva delle rettifiche operate dall'ENAC, imputa 20,2 milioni di euro al settore regolamentato e 16,8 milioni al settore non regolamentato;

il capitale netto investito (CIN) dei servizi regolamentati nell'anno base è stato quantificato in complessivi 20,2 milioni di euro, in quanto riferito dall'art. 17 dello schema di contratto solo alla quota di pertinenza delle immobilizzazioni materiali e immateriali autofinanziate dalla società, non includendo invece il saldo tra crediti verso clienti (di norma considerato nel limite del 25 per cento dei costi regolatori ammessi all'anno base) e debiti verso fornitori, che presenta un valore negativo di circa 410 mila euro ed è stato considerato nullo ai fini della dinamica tariffaria;

il costo medio ponderato del capitale (weighted average cost of capital - WACC) riconosciuto alla SOGAER per il periodo regolatorio 2012-2015 è pari al 9,87 per cento (WACC pre tax reale), in linea con quanto riconosciuto ai gestori già titolari di altri contratti di programma; il valore dell'equity beta (ßE) è pari a 1,42 in ragione della leva finanziaria specifica di SOGAER pari a 0,71 e della maggiorazione del 30 per cento riconosciuta da ENAC a causa delle attuali condizioni di mercato;

la dinamica tariffaria per il periodo regolatorio è stata sviluppata a partire dai costi ammessi per l'anno base indicizzati al tasso di inflazione programmata relativo al 2010 e al 2011 e sulla base della formula di cui alla menzionata delibera n. 38/2007. I corrispettivi vigenti e quelli conseguenti all'approvazione del contratto di programma non sono raffrontabili, in quanto questi ultimi includono servizi attualmente autonomi centri di tariffazione: le tariffe applicabili si collocano comunque nella fascia media-bassa dei corrispettivi che saranno applicati nel 2013 in aeroporti, per i quali sono stati di recente licenziati i relativi contratti di programma sui quali questo comitato si è espresso positivamente, con prescrizioni;

anche se il regime tariffario adottato è di tipo «single-till», il margine commerciale conseguito nell'erogazione dei servizi non regolamentati non partecipa all'abbattimento dei costi dell'anno base perché negativo, come specifica l'art. 19 dello schema di contratto: la formulazione letterale dello stesso sembra peraltro far riferimento al margine calcolato sulle attività commerciali al netto di quelle relative al car-parking e rent-a-car, per le quali la società aveva presentato istanza di deroga dall'applicazione delle disposizione della citata delibera n. 38/2007, istanza che non è stata presa in considerazione dall'ENAC, in relazione alla rilevata negatività del margine netto;

la procedura utilizzata per il calcolo dei parametri x, k e v è stata effettuata nel rispetto della formula di cui alla Sezione 12.3 punto 19 delle citate Linee Guida;

per quanto riguarda gli obiettivi di crescita della produttività l'ENAC, considerando non ripetibili gli elevati livelli di crescita del traffico registrati nel passato e soprattutto nel 2007, considerato «anno di frattura» rispetto alle precedenti annualità, non ha tenuto conto della dinamica della produttività del gestore nei cinque anni precedenti il periodo regolatorio e ha assegnato concordemente con il gestore, per le annualità oggetto del contratto di programma, alle singole voci di costo i valori di elasticità previsti nelle Linee Guida, a eccezione di quella relativa alle «utenze», poiché l'elasticità prevista al riguardo in dette Linee Guida non appare rappresentativa della variazione effettivamente intervenuta nel corso degli anni: per tale voce l'ente ha applicato una elasticità pari a 0,35;

per quanto attiene alla qualità, il contratto in esame appare di massima coerente con quanto prescritto dalle Linee Guida, adottando quattro indicatori obbligatori e otto a scelta e attribuendo a indicatori di funzionalità dello scalo e indicatori di comfort dei passeggeri il peso paritario previsto da dette Linee Guida; il «tempo di riconsegna dei bagagli» espone però un solo indicatore (riferimento al primo e ultimo bagaglio) con unico valore all'anno base di 05:02 minuti, che risulta piuttosto basso.

Esprime parere favorevole

sullo schema di contratto di programma ENAC - SOGAER 2012-2015 relativo allo scalo aeroportuale di Cagliari, a condizione che si tenga conto delle sotto elencate prescrizioni:

devono essere quantificati per ciascun servizio non regolamentato, inclusi quelli per i quali la società di gestione ha chiesto la deroga, i relativi proventi conseguiti nell'anno base: qualora il margine commerciale complessivo - inclusivo dei servizi per i quali la società aveva richiesto la deroga - risulti positivo, deve essere assicurato che il 50 per cento del predetto margine vada in riduzione della dinamica tariffaria;

deve essere integrato l'art. 17 del predetto schema, precisando che il capitale investito netto (CIN) regolatorio di ciascun servizio regolamentato comprende anche il saldo tra i crediti verso i clienti, nel limite del 25 per cento dei costi regolatori ammessi all'anno base, e i debiti verso i fornitori; dal calcolo del CIN va pertanto detratto l'ammontare complessivo di 410.676 euro e deve essere conseguentemente adeguato l'allegato 2, tabella 3;

deve essere modificato, nell'allegato 5 (Piano della qualità e dell'ambiente) richiamato all'art. 16 dello schema di contratto di programma, l'indicatore «tempo di consegna bagagli», prevedendo due sottoindicatori separati per la consegna del primo e dell'ultimo bagaglio con valori desunti da quelli effettivamente rilevati nel 2010 e suddividendo tra essi il peso già attribuito dell'8 per cento.

Invita

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

a vigilare affinché l'ENAC provveda ad effettuare, per i profili di competenza, adeguate e puntuali verifiche sul rispetto delle previsioni contenute nel contratto di programma da parte del gestore, assicurando nel frattempo un monitoraggio costante;

a vigilare affinché vengano richiesti i CUP relativi agli interventi inclusi nel piano degli investimenti e a disporre che detto piano venga nuovamente trasmesso a questo comitato, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, corredato dai predetti CUP, da riportare in tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento considerato;

a trasmettere a questo comitato lo schema di contratto di programma per il successivo quadriennio regolatorio (2016-2019), corredato da una relazione nella quale siano riportate indicazioni sugli esiti delle sopra citate verifiche, rappresentate eventuali criticità e illustrate le principali modifiche nella sistematica tariffaria nel frattempo intervenute.

Roma, 11 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 126

13A04326

DELIBERA 21 dicembre 2012.

Riprogrammazione del fondo infrastrutture stradali e ferroviarie di interesse strategico di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 - Assegnazione programmatica risorse del fondo revoche di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto legge n. 98/2011 - Assegnazione somme disponibili sul capitolo 7060 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Delibera n. 137/2012).

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, sono individuate dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'art. 2 che:

dispone, a decorrere dall'anno 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie iscritte, a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'art. 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 allo stesso decreto legge;

prevede che (per compensare gli effetti finanziari previsti al successivo art. 9 "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico", che risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista) con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e con riferimento alle missioni di spesa dei Ministeri interessati, sia disposta un'ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie sopra citate, sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, e s.m.i., convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che all'art. 32, comma 1, istituisce, nello stato di

previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico", con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visti i successivi commi del succitato art. 32, che individuano le tipologie di finanziamenti revocabili (commi da 2 a 4) e inoltre stabiliscono:

che i finanziamenti per la progettazione e la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono individuati con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 5);

che le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e da iscrivere in bilancio affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 6) ("Fondo revoche");

che, in particolare, le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul medesimo "Fondo revoche" (comma 6-*bis*);

che questo Comitato stabilisce la destinazione delle risorse che affluiscono al "Fondo revoche" per la realizzazione del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla citata legge 21 dicembre 2001, n. 443, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 7);

Visto il comma 16 del succitato art. 32, che:

prevede, a decorrere dall'anno 2012, l'assegnazione di una quota parte, fino al 3 per cento delle risorse del citato "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico", alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attività culturali;

stabilisce che tale assegnazione, sia disposta da questo Comitato, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica;

stabilisce che il Ministro per i beni e le attività culturali presenti a questo Comitato una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse già destinate per le suddette finalità;

Visto il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio 2012, n. 9, che all'art. 3-*ter*, comma 6, assegna risorse per disposizioni volte al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, tra cui 60 milioni di euro, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al sopra citato decreto-legge n. 98/2011, art. 32, comma 1;

Vista la delibera 6 dicembre 2011, n. 87, (*G.U.* n. 100/2012), con cui questo Comitato, per la prosecuzione dei lavori relativi al "sistema Mo.S.E.", ha assegnato 600 milioni di euro al Consorzio Venezia Nuova, a valere sui fondi di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge 98/2011, secondo la seguente scansione temporale: 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015 e 200 milioni per l'anno 2016;

Vista la delibera 26 ottobre 2012, n. 97, in corso di formalizzazione, con la quale questo Comitato ha provveduto alla rimodulazione del citato "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico", e i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati;

Vista la sentenza della Corte costituzionale depositata l'11 ottobre 2012, n. 223, con la quale la predetta Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del sopra citato art. 9, del decreto legge n. 78/2010, commi 2 e 22, nella parte in cui questi ultimi dispongono riduzioni dei trattamenti economici del personale di magistratura e dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

Vista la delibera 11 dicembre 2012, n. 126, in corso di formalizzazione, con la quale questo Comitato ha nuovamente rimodulato il citato "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico" secondo l'articolazione sintetizzata nella presa d'atto della delibera stessa e riportata nel relativo allegato, per far fronte ai tagli lineari apportati allo stato di previsione del-

la spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale;

Vista la delibera 11 dicembre 2012, n. 127, in corso di formalizzazione, con la quale questo Comitato, tra l'altro, ha assegnato programmaticamente alla copertura finanziaria dell'Atto transattivo per la definizione delle controversie tra Roma Metropolitane s.r.l. (Soggetto aggiudicatore) e Metro C (Contraente generale) l'importo di € 47.319.229,51 a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo n. 32, comma 6, del decreto legge n. 98/2011;

Vista la nota 27 novembre 2012, n. 41939, con la quale il Ministero sopra citato ha altresì proposto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'assegnazione delle risorse del fondo di cui all'art. 32, comma 6, del decreto legge n. 98/2011 (Fondo revoche);

Vista la nota 3 dicembre 2012, n. 42803, con la quale il suddetto Ministero ha formulato prime ipotesi di utilizzo delle risorse del Fondo revoche, pari a € 227.315.497,12, e delle quote annuali di contributi quindicennali disponibili sul capitolo 7060 del proprio stato di previsione in quanto non impegnate, pari a € 179.776.158,97, indicandone le relative annualità;

Vista la nota 17 dicembre 2012, n. 44736, con la quale il suddetto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto, tra l'altro, di assegnare al Ministero per i beni e le attività culturali € 28.567.250,50 a valere sul citato "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico", contestualmente riducendo di pari importo le risorse residue per il Mo.S.E. di cui alla suddetta delibera n. 126/2012;

Vista la nota 20 dicembre 2012, n. 45103, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha da ultimo quantificato, per effetto dei tagli lineari apportati allo stato di previsione della spesa dello stesso Ministero a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale, in € 227.287.224,12, l'importo delle risorse del Fondo revoche e specificato la proposta di finalizzazione programmatica delle medesime risorse;

Vista la nota 20 dicembre 2012, n. 45104, con la quale il suddetto Ministero ha confermato in € 179.776.158,97 l'importo complessivo delle quote annuali di contributi quindicennali disponibili sul capitolo 7060 del proprio stato di previsione in quanto non impegnate, proponendone l'assegnazione al Mo.S.E.;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3, della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 21 dicembre 2012, n. 5314, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali;

Acquisito in seduta il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

che con decreti interministeriali 8 maggio 2012, n. 148, e 16 novembre 2012, n. 405, il suddetto Ministero ha revocato i finanziamenti relativi ad alcuni interventi inseriti nel Programma delle infrastrutture strategiche, ai sensi del decreto legge n. 98/2011, art. 32, commi 2, 3 e 4;

che le somme relative ai finanziamenti revocati, comprensive di una rettifica disposta con il suddetto decreto n. 405/2012 e tenuto conto delle riduzioni apportate al capitolo 7685 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2012 in applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 78/2010, a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale n. 223/2012, sono complessivamente pari a € 227.287.224,12, di cui € 12.130.466 relativi al decreto n. 148 dell'8 maggio 2012 ed € 215.156.758,12 relativi al decreto n. 405 del 16 novembre 2012;

che il citato Ministero ha altresì quantificato in € 179.776.158,97 l'importo complessivo delle quote annuali di contributi quindicennali disponibili sul capitolo 7060;

che il suddetto Ministero ha proposto, allo scopo di aderire alle richieste del Ministero per i beni e le attività culturali, di assegnare a quest'ultimo, ai sensi del citato art. 32, comma 16, l'importo di € 28.567.250,50 a valere sul "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico", annualità 2016, utilizzando pressoché totalmente le risorse assegnate al Mo.S.E con la citata delibera n. 87/2011, già ridotte con delibere n. 97/2012 e n. 126/2012;

che lo stesso Ministero, nel confermare l'assegnazione dell'importo di € 47.319.229,51 a valere sulle risorse del Fondo revoche per la copertura finanziaria dell'Atto transattivo relativo alla Linea C della metropolitana di Roma, di cui alla citata delibera n. 127/2012, ha altresì proposto di assegnare programmaticamente una ulteriore quota delle risorse del richiamato Fondo revoche ai sotto elencati interventi, lasciando disponibili sul Fondo stesso € 100.000.000 al fine di disporre di adeguate risorse a copertura di impegni ulteriori eventualmente derivanti a seguito dell'approvazione del disegno di legge di stabilità 2013:

Intervento	Importo (euro)
SS n. 172 "dei Trulli" (integrazione del finanziamento programmatico di cui alla delibera CIPE n. 29/2012)	11.000.000,00
Mo.S.E (parziale reintegro di finanziamenti precedentemente revocati)	68.967.994,61
Totale	79.967.994,61

che il suddetto Ministero ha proposto, infine, di destinare le richiamate quote annuali di contributi quindicennali disponibili sul citato capitolo 7060, per l'importo complessivo di € 179.776.158,97, a parziale ulteriore reintegro dei finanziamenti assegnati al Mo.S.E. con la citata delibera n. 87/2011, già ridotti con le citate delibere nn. 97/2012 e 126/2012 e ora oggetto di ulteriore proposta di riduzione, al fine di assegnare il relativo importo al Ministero per i beni e le attività culturali;

Delibera:

1. Riprogrammazione del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico.

1.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 16, del decreto legge n. 98/2011, è disposta l'assegnazione di € 28.567.250,50, per l'annualità 2016, a favore del Ministero per i beni e le attività culturali, a valere sulle risorse del "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico" destinate al Mo.S.E. dalla citata delibera di questo Comitato n. 126/2012.

1.2 L'assegnazione di cui al punto 1.1 è condizionata alla verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alle disponibilità finanziarie del Mo.S.E., tenuto conto delle esigenze connesse allo stato di avanzamento dei lavori e dei relativi impegni contrattuali. Gli esiti di tale verifica dovranno essere comunicati a questo Comitato in occasione del prossimo esame di ulteriori proposte di assegnazione finanziaria al Mo.S.E.

1.3 Il sopra citato "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico" è conseguentemente rimodulato secondo l'articolazione sintetizzata nella precedente presa d'atto, e riportata nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Assegnazione programmatica di risorse del Fondo revoche.

È disposta l'assegnazione programmatica agli interventi SS n. 172 "dei Trulli" e Mo.S.E., degli importi rispettivamente di € 11.000.000 e € 68.967.994,61, a valere sulle risorse del Fondo revoche di cui all'art. 32, comma 6, del decreto legge n. 98/2011, riportati nello schema di utilizzi del suddetto Fondo di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante della presente delibera.

3. Assegnazione delle quote annuali di contributi quindicennali disponibili sul capitolo 7060 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

È disposta l'assegnazione al Mo.S.E. delle quote annuali di contributi quindicennali disponibili sul capitolo 7060 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'importo complessivo di € 179.776.158,97, secondo l'articolazione temporale di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante della presente delibera.

4. Altre disposizioni.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi del decreto legge n. 98/2011, art. 32, comma 16, presenterà annualmente a questo Comitato la relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse già destinate, comprese quelle assegnate con la presente delibera, per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attività culturali.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013
Ufficio di controllo atti Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 4 economia e finanze, foglio n. 127

Allegato 1

Riprogrammazione del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico di cui all'articolo n. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011

(importi in euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
Stanziamenti da Legge di bilancio	**930.000.000,00**	**940.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**4.870.000.000,00**
riduzione ex D.L. 16/2012, art. 13, c. 1 quinquies,	17.509.711,00	7.499.000,00	7.998.000,00	9.257.600,00	9.257.000,00	**51.521.311,00**
riduzione ex D.L. 74/2012, art. 4 bis, comma 1, lett. a) (sisma Emilia)	5.000.000,00	-	-	-	-	**5.000.000,00**
riduzione ex D.L. 83/2012, art. 69, c. 2	-	-	6.683.000,00	19.208.400,00	13.000.000,00	**38.891.400,00**
riduzione da legge di stabilità 2013 (attuazione D.L. 95/2012, art. 7, c. 12)	-	111.844.000,00	100.125.000,00	115.201.000,00	115.201.000,00	**442.371.000,00**
riduzione dovuta a Sentenza Corte costituzionale n. 223/2012	11.702.118,00	2.990.590,00	3.649.512,00	521.597,00	260.798,50	19.124.615,50
Totale riduzioni	**34.211.829,00**	**122.333.590,00**	**118.455.512,00**	**144.188.597,00**	**137.718.798,50**	**556.908.326,50**
Dotazione del Fondo al netto delle riduzioni	**895.788.171,00**	**817.666.410,00**	**881.544.488,00**	**855.811.403,00**	**862.281.201,50**	**4.313.091.673,50**
Variazioni di bilancio già perfezionate						
Opere medie e piccole nel Mezzogiorno	30.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	23.300.000,00		**123.300.000,00**
Contratti di programma ANAS 2010 E 2011	60.000.000,00	108.000.000,00	110.000.000,00	200.000.000,00	120.000.000,00	**598.000.000,00**
Linea AV/AC Milano-Genova (Terzo Valico dei Giovi) - 2° lotto	140.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	288.000.000,00	272.000.000,00	**1.100.000.000,00**
Linea AV/AC Milano-Verona tratta Treviglio - Brescia - 2° lotto	184.000.000,00	184.000.000,00	184.000.000,00	184.000.000,00	183.500.000,00	**919.500.000,00**
Accessibilità Valtellina SS 38 lotto 1 variante di Morbegno	18.000.000,00	3.000.000,00	20.000.000,00	4.122.000,00	5.000.000,00	**50.122.000,00**
Asse stradale Lioni-Grottaminarda di collegamento tra l'autostrada A3 SA-RC e l'autostrada A16 Napoli-Bari	15.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	**70.000.000,00**
Stazione di Rebaudengo - Passante ferroviario di Torino	3.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00		**20.000.000,00**
Interventi di sistemazione idraulica nei comuni di Vernazza e Monterosso a seguito degli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011	5.000.000,00					**5.000.000,00**
Totale Variazioni di bilancio già perfezionate	**455.000.000,00**	**542.000.000,00**	**562.000.000,00**	**736.422.000,00**	**590.500.000,00**	**2.885.922.000,00**
Disponibilità residua del fondo	**440.788.171,00**	**275.666.410,00**	**319.544.488,00**	**119.389.403,00**	**271.781.201,50**	**1.427.169.673,50**

			2012	2013	2014	2015	2016	totale
ALTRI INTERVENTI GIA' DELIBERATI	Mo.S.E. 9^ assegnazione delibera CIPE 87/2011		-	-	-	-	2.423,00	**2.423,00**
	Contratto di Programma ANAS - annualità 2012		174.490.289,00	28.596.851,00	39.192.893,00	9.710.646,00	48.009.321,00	**300.000.000,00**
	Contratto di Programma RFI 2007/2011 - Aggiornamento 2010/2011 - Parte Investimenti - Manutenzione straordinaria (completamento annualità 2011)		150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	92.000.000,00	58.000.000,00	**600.000.000,00**
	Contratto di Programma RFI annualità 2012 - Parte Investimenti - Manutenzione straordinaria		88.297.882,00	76.009.559,00	106.351.595,00	7.378.757,00	21.962.207,00	**300.000.000,00**
	Completamento metropolitana di Brescia - I tranche		15.000.000,00		9.000.000,00	3.500.000,00	14.100.000,00	**41.600.000,00**
	Opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale correlate alla realizzazione di progetti pilota nei territori interessati dal nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione		-	2.000.000,00			8.000.000,00	**10.000.000,00**
	Hub portuale di Ravenna		-	11.060.000,00			48.940.000,00	**60.000.000,00**
	Asse stradale 106 Ionica da svincolo di Squillace a svincolo di Simeri Crichi e prolungamento S.S. 280		5.000.000,00	2.000.000,00	-	3.000.000,00	23.000.000,00	**33.000.000,00**
	Completamento metropolitana di Brescia - II tranche		2.740.000,00		1.000.000,00	2.300.000,00	16.700.000,00	**22.740.000,00**
	Progr.	Completamento metropolitana di Brescia - II tranche	260.000,00	1.000.000,00		1.500.000,00	4.500.000,00	**7.260.000,00**
	Progr.	Strada Statale 172 dei Trulli - 1° stralcio funzionale	-	-	9.000.000,00	-	-	**9.000.000,00**
Auditorium di Firenze			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	**15.000.000,00**
Ass. Min. beni culturali DL 98/2011, art. 32, c. 16							28.567.250,50	**28.567.250,50**
Totale interventi deliberati			**440.788.171,00**	**275.666.410,00**	**319.544.488,00**	**119.389.403,00**	**271.781.201,50**	**1.427.169.673,50**
SALDO Fondo infrastrutture			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Allegato 2

Utilizzi del Fondo revoche di cui all'articolo n. 32, comma 6, del decreto legge n. 98/2011 (capitolo 7685 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Importo Fondo revoche	**euro**
D.I. 8 maggio 2012, n. 148, come rettificato dal D.I. 16 novembre 2012, n. 405	12.158.739,00
D.I. 16 novembre 2012, n. 405	215.156.758,12
Totale importo iniziale del Fondo revoche	**227.315.497,12**
Riduzione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 223/2012	- 28.273,00
Totale importo Fondo revoche	**227.287.224,12**
Assegnazioni programmatiche	
SS n. 172 "dei Trulli" (integrazione del finanziamento programmatico di cui alla delibera CIPE n. 29/2012)	11.000.000,00
Mo.S.E. (parziale reintegro di finanziamenti di cui alla delibera n. 87/2011 precedentemente ridotti)	68.967.994,61
Linea C della metropolitana di Roma (per il finanziamento della transazione tra Roma metropolitane S.r.l. e Metro C S.c.p.A.: delibera n. 127/2012)	47.319.229,51
Totale assegnazioni programmatiche	**127.287.224,12**
Importo Fondo revoche non assegnato al fine di disporre di risorse a copertura di eventuali impegni di cui al disegno di legge di stabilità 2013	**100.000.000,00**
SALDO Fondo revoche	**0,00**

Allegato 3

QUOTE ANNUALI DI CONTRIBUTI QUINDICENNALI DISPONIBILI SUL CAPITOLO 7060 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(importi in euro)

FONTE NORMATIVA	ANNUALITA'														
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALE
L. n. 266/2005 art. 1, c. 78	10.176.034,24	10.176.034,24	10.176.034,24	10.176.034,24	10.176.034,24	10.176.034,24	10.176.034,24	10.176.034,24	10.176.034,24	10.176.034,24	10.176.034,24				111.936.376,64
L. n. 296/2006 art. 1, c. 977	1.195.953,41	1.195.953,41	1.195.953,41	1.195.953,41	1.195.953,41	1.195.953,41	1.195.953,41	1.195.953,41	1.195.953,41	1.195.953,41	1.195.953,41	1.195.953,41	1.195.953,41		15.547.394,33
L. n. 244/2007 art. 2, c. 257	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			36.000.000,00
DL. n. 185/2008 art. 21, c. 1	1.163.742,00	1.163.742,00	1.163.742,00	1.163.742,00	1.163.742,00	1.163.742,00	1.163.742,00	1.163.742,00	1.163.742,00	1.163.742,00	1.163.742,00	1.163.742,00	1.163.742,00	1.163.742,00	16.292.388,00
TOTALE	15.537.740,65	15.537.741,65	15.537.742,65	15.537.743,65	15.537.744,65	15.537.745,65	15.537.746,65	15.537.747,65	15.537.748,65	15.537.749,65	15.537.750,65	5.361.717,41	2.361.718,41	1.165.766,00	179.776.158,97

13A04327

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24 (in *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n.72 del 26 marzo 2013), coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2013, n. 57 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti in materia sanitaria.".

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Modifiche e integrazioni all'articolo 3-ter *del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9*

1. All'articolo 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Il termine per il completamento» sono sostituite dalle seguenti: «Il completamento» e le parole: «e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, è fissato al 1° febbraio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «è disciplinato ai sensi dei commi seguenti»;

b) al comma 4, le parole: «A decorrere dal 31 marzo 2013» sono sostitute dalle seguenti: «Dal 1° aprile 2014 gli ospedali psichiatrici giudiziari sono chiusi e»;

c) al comma 6, alla fine del secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: «, che deve consentire la realizzabilità di progetti terapeutico-riabilitativi individuali» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il programma, oltre agli interventi strutturali, prevede attività volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico riabilitativi di cui al comma 5, *definendo prioritariamente tempi certi e impegni precisi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, prevedendo la dimissione di tutte le persone internate per le quali l'autorità giudiziaria abbia già escluso o escluda la sussistenza della pericolosità sociale, con l'obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonché a favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o all'assegnazione a casa di cura e custodia*»;

d) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «dal comma 5» sono inserite le seguenti: «e dal terzo periodo del comma 6»;

d-bis*) dopo il comma 8 è inserito il seguente:*

«*8*-bis*. Entro il 30 novembre 2013 il Ministro della salute e il Ministro della giustizia comunicano alle competenti Commissioni parlamentari lo stato di attuazione dei programmi regionali, di cui al comma 6, relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e in particolare il grado di effettiva presa in carico dei malati da parte dei dipartimenti di salute mentale e del conseguente avvio dei programmi di cura e di reinserimento sociale*»;

e) il comma 9 è sostituto dal seguente: «9. Nel caso di mancata presentazione del programma di cui al comma 6 entro il termine del 15 maggio 2013, ovvero di mancato rispetto del termine di completamento del predetto programma, il Governo, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4. Nel caso di ricorso alla predetta procedura il Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nomina commissario la stessa persona per tutte le regioni per le quali si rendono necessari gli interventi sostitutivi.».

2. Resta fermo il riparto di fondi tra le regioni di cui al decreto del Ministro della salute 28 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2013.

3. Agli oneri derivanti dalla proroga prevista dal comma 1, lettera *b)*, nel limite di 4,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1,5 milioni di euro per il 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*ter*, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal comma 1, lettera *d)*. Le relative risorse sono iscritte al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della giustizia per gli anni 2013 e 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, altresì, ad apportare, con proprio decreto, la conseguente rideterminazione proporzionale al riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale 2013, pari ad euro 55 milioni effettuato dal CIPE nella seduta dell'8 marzo 2013.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), come modificato dalla presente legge:

«Art. 3-*ter (Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari).* — 1. *Il completamento* del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari già previsto dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 2008, e dai

conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo le modalità previste dal citato decreto e dai successivi accordi *è disciplinato ai sensi dei commi seguenti.*

2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia.

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture;

b) attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati, da svolgere nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime.

4. Dal 1° aprile 2014 gli ospedali psichiatrici giudiziari sono chiusi e le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale.

5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari.

6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione. *Il programma, oltre agli interventi strutturali, prevede attività volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi di cui al comma 5, definendo prioritariamente tempi certi e impegni precisi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, prevedendo la dimissione di tutte le persone internate per le quali l'autorità giudiziaria abbia già escluso o escluda la sussistenza della pericolosità sociale, con l'obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonché a favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o all'assegnazione a casa di cura e custodia.* All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 nonché degli oneri derivanti dal comma 5 *e dal terzo periodo del comma 6*, è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero degli affari esteri;

b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero della giustizia.

8. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione del presente articolo.

8-*bis.Entro il 30 novembre 2013 il Ministro della salute e il Ministro della giustizia comunicano alle competenti Commissioni parlamentari lo stato di attuazione dei programmi regionali, di cui al comma 6, relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e in particolare il grado di effettiva presa in carico dei malati da parte dei dipartimenti di salute mentale e del conseguente avvio dei programmi di cura e di reinserimento sociale.*

9. *Nel caso di mancata presentazione del programma di cui al comma 6 entro il termine del 15 maggio 2013, ovvero di mancato rispetto del termine di completamento del predetto programma, il Governo, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4. Nel caso di ricorso alla predetta procedura il Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nomina commissario la stessa persona per tutte le regioni per le quali si rendono necessari gli interventi sostitutivi.*

10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la destinazione dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici giudiziari è determinata d'intesa tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e le regioni ove gli stessi sono ubicati.».

Si riporta il testo dell'articolo 120 della Costituzione:

«Art. 120. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.».

Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3):

«Art. 8 *(Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo).* — 1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo

interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

Art. 2.

Impiego di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva e impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica

1. (Soppresso).

2. Le strutture pubbliche in cui sono stati avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trattamenti su singoli pazienti con medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali, *lavorati in laboratori di strutture pubbliche e secondo procedure idonee alla lavorazione e alla conservazione di cellule e tessuti* possono completare i trattamenti medesimi, sotto la responsabilità del medico prescrittore, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili secondo la normativa vigente.

2-bis. *Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia italiana del farmaco e del Centro nazionale trapianti promuove lo svolgimento di una sperimentazione clinica, coordinata dall'Istituto superiore di sanità, condotta anche in deroga alla normativa vigente e da completarsi entro 18 mesi a decorrere dal 1° luglio 2013, concernente l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali, utilizzate nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 2,a condizione che i predetti medicinali, per quanto attiene alla sicurezza del paziente, siano preparati in conformità alle linee guida di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007. Al fine di garantire la ripetibilità delle terapie di cui al primo periodo, le modalità di preparazione sono rese disponibili all'Agenzia italiana del farmaco e all'Istituto superiore di sanità. L'Istituto superiore di sanità fornisce un servizio di consulenza multidisciplinare di alta specializzazione per i pazienti arruolati. L'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia italiana del farmaco curano la valutazione della predetta sperimentazione. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al primo periodo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, fino a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro per l'anno 2014, una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 43 del 22 febbraio 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

3. Si considerano avviati, ai sensi del comma 2, anche i trattamenti in relazione ai quali sia stato praticato, presso strutture pubbliche, il prelievo dal paziente o da donatore di cellule destinate all'uso terapeutico e quelli che siano stati già ordinati dall'autorità giudiziaria.

4. Le strutture di cui al comma 2 e quelle che effettuano la sperimentazione ai sensi del comma 2-bis *assicurano la costante trasmissione all'Agenzia italiana del farmaco, all'Istituto superiore di sanità, al Centro nazionale trapianti ed al Ministero della salute di informazioni dettagliate sulle indicazioni terapeutiche per le quali è stato avviato il trattamento, sullo stato di salute dei pazienti e su ogni altro elemento utile alla valutazione degli esiti e degli eventi avversi, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità dei pazienti.*

4-bis. *Il Ministero della salute, almeno con cadenza semestrale, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano la documentazione di cui al comma 4 ed una relazione sugli esiti dell'attività di controllo, valutazione e monitoraggio svolta ai sensi del presente articolo nonché sull'utilizzo delle risorse stanziate per la sperimentazione di cui al comma 2*-bis*.*

4-ter. *Presso il Ministero della salute è istituito un Osservatorio sulle terapie avanzate con cellule staminali mesenchimali con compiti consultivi e di proposta, di monitoraggio, di garanzia della trasparenza delle informazioni e delle procedure, presieduto dal medesimo Ministro o da un suo delegato e composto da esperti e da rappresentanti di associazioni interessate. Ai componenti dell'Osservatorio non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1394/2007 sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007:

«Art. 5 *(Buone prassi di fabbricazione)*. — Previa consultazione dell'Agenzia, la Commissione elabora linee guida consone ai principi delle buone prassi di fabbricazione e proprie dei medicinali per terapie avanzate.».

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«Art. 1 *(Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza)*. — (Omissis*)*.

34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie. Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e antihaemophul*ius* influenza e tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.».

Il decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004, reca: «Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

13A04530

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/020313/XVJ(53) del 15 aprile 2013, i manufatti esplodenti denominati:

«Disco caricato in H-764 per spoletta FB478-i»

«Detonatore II in Composizione A5 per spoletta FB478-i»

sono riconosciuti, su istanza del sig. Berti Massimo, titolare delle licenze ex arti. 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione di esplosivi in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.a., con sede e stabilimento in Colleferro (Rm), via Ariana Km 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella III categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Il manufatto esplodente denominato: «Spoletta FB478-i» e riconosciuto su istanza del medesimo richiedente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria gruppo «B» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

13A04504

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/019963/XVJ(53) del 15 aprile 2013, i manufatti esplodenti denominati:

«Tubetto caricato in H-764»

«Disco caricato in H-764 per spoletta FB40-i»

«Detonatore secondo in Composizione A5 per spoletta FB40-i»

sono riconosciuti, su istanza del sig. Berti Massimo, titolare delle licenze ex artt. 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione di esplosivi in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.a., con sede e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana Km 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella III categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Il manufatto esplodente denominato: «Spoletta FB40-i» e riconosciuto su istanza del medesimo richiedente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria gruppo «B» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

13A04505

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001049/XVJ(53) del 15 aprile 2013, i prodotti esplodenti sotto elencati sono riconosciuti, su istanza del sig. Mugnaioni Luigi, titolare delle licenze ex artt. 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione di esplosivi in nome e per conto della «Mugnaioni S.r.l. Industria Pirotecnica» con stabilimento sito in via del Poggino n. 12 - Ponsacco (PI), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e

classificati nella V categoria gruppo «A» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, come di seguito riportato:

«cartuccia cal. 12 con gittata da 40 metri per fucile lanciasagole franchi modello PA1/125»

«cartuccia cal. 12 con gittata da 80 metri per fucile lanciasagole franchi modello PA1/125»

Tali prodotti sono destinati esclusivamente a impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

13A04506

Classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002108/XVJ/CE/C del 15 aprile 2013, il manufatto esplosivo denominato: «MG2» - Certificato «BAM» n. 0589.EXP.2264/08 «integrazione l°» del 3 agosto 2012, già classificato con decreto Ministeriale n. 557/PAS.14331-XVJ/3/32 2008 CE (32) del 26 novembre 2008, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella I categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico può essere fabbricato anche nella nuova composizione attestata nel sopracitato certificato rilasciato su richiesta del sig. Pederzoli Paolo, in nome e per conto della società «Baschieri & Pellagri S.p.a.», con stabilimento sito in via del Frullo n. 26 - Marano di Castenaso (BO)

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il sopra indicato esplosivo la società «Baschieri & Pellagri S.p.a.», con stabilimento sito in via del Frullo n. 26 - Marano di Castenaso (BO) -, ha prodotto, ai sensi del comma 7 dell'art. 8 del decreto 19 settembre 2002, n. 272, il citato attestato «CE del Tipo».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

13A04507

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002116/XVJ/CE/C del 15 aprile 2013, i manufatti esplosivi di seguito elencati, già classificati con decreto Ministeriale n. 557/PAS-1406-XVJ/3/68 2004 CE (51) del 3 luglio 2009, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella I categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, possono essere fabbricati anche nelle nuove composizioni attestate nei rispettivi certificati rilasciati dall'ente notificato.

Le polveri in argomento sono le seguenti:

«F2x32» - Certificato del «BAM» n. 0589.EXP.0271/99 «integrazione 3°» del 3 agosto 2012;

«F2x36» - Certificato del «BAM» n. 0589.EXP.0272/99 «integrazione 3°» del 3 agosto 2012;

«MBx36» - Certificato del «BAM» n. 0589.EXP.0273/99 «integrazione 2°» del 3 agosto 2012;

«M92S» - Certificato del «BAM» n. 0589.EXP.0274/99 «integrazione 2°» del 3 agosto 2012;

«G3000» - Certificato del «BAM» n. 0589.EXP.0708/00 «integrazione 2°» del 3 agosto 2012;

«GPx32» - Certificato del «BAM» n. 0589.EXP.0709/00 «integrazione 2°» del 3 agosto 2012;

«MBx32» - Certificato del «BAM» n. 0589.EXP.0710/00 «integrazione 2°» del 3 agosto 2012;

«ALx32» - Certificato del «BAM» n. 0589.EXP.0711/00 «integrazione 2°» del 3 agosto 2012;

«BI 6x32» - Certificato del «BAM» n. 0589.EXP.0581/01 «integrazione 2°» del 3 agosto 2012;

«M410» - Certificato del «BAM» n. 0589.EXP.0713/00 «integrazione 1°» del 3 agosto 2012.

I certificati sopra indicati sono stati rilasciati su richiesta del sig. Pederzoli Paolo, in nome e per conto della società «Baschieri & Pellagri S.p.a.» con stabilimento sito in via del Frullo n. 26 - Marano di Castenaso (BO), che ha prodotto, ai sensi del comma 7 dell'art. 8 del decreto 19 settembre 2002, n. 272, i citati attestati «CE del Tipo».Per il sopra indicato esplosivo la società «Baschieri & Pellagri S.p.a.», con stabilimento sito in via del Frullo n. 26 - Marano di Castenaso (BO) -, ha prodotto, ai sensi del comma 7 dell'art. 8 del decreto 19 settembre 2002, n. 272, il citato attestato «CE del Tipo».

Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

13A04508

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio pubblico militare a quello dei beni patrimoniali dello Stato delle opere dell'ex sbarramento difensivo denominate «Monte Mladesena» e «Bocchetta di Calla», in Pulfero.

Con decreto interdirettoriale n. 101/2/5/2013 del 28 gennaio 2013 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle opere dell'ex sbarramento difensivo denominate "Monte Mladesena" e "Bocchetta di Calla", site nel Comune di Pulfero (UD), riportate nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 39 mappale n. A, foglio n. 22 mappali n. 161, 840, 841, 842, 843 e 844, per una superficie complessiva di mq. 7.640, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

13A04460

Passaggio dal demanio pubblico militare a quello dei beni patrimoniali dello Stato delle aliquote perimetrali facenti parte del compendio Malcontenta «Ex Tenuta Giaron», in Mira.

Con decreto interdirettoriale n. 102/2/5/2013 del 28 gennaio 2013 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle aliquote perimetrali facenti parte del compendio Malcontenta "Ex Tenuta Giaron", ricadenti nel Comune di Mira (VE), riportate nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio di mappa n. 43 particelle n. 353-354-355-

356-359-360 e 362, per una superficie complessiva di mq. 3.026, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Guerra.

13A04461

Passaggio dal demanio pubblico militare a quello dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «poligono di tiro San Clemente», in Caserta.

Con decreto interdirettoriale n. 99/2/5/2013 del 28 gennaio 2013 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'aliquota demaniale facente parte dell'immobile denominato "poligono di tiro San Clemente", sita nel Comune di Caserta, riportata nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 54 mappale n. 5162, per una superficie complessiva di mq. 1.680, intestata al demanio pubblico dello Stato.

13A04462

Passaggio dal demanio pubblico militare a quello dei beni patrimoniali dello Stato della ex casermetta ex corpo di guardia denominata «Tamoris - Bocchetta di Calla», in Torreano di Cividale.

Con decreto interdirettoriale n. 98/2/5/2013 del 28 gennaio 2013 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato della casermetta ex corpo di guardia denominata "Tamoris - Bocchetta di Calla", sita nel Comune di Torreano di Cividale (UD), riportata nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 5 mappali n. 356-357 e 358, per una superficie complessiva di mq. 980, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

13A04463

Passaggio dal demanio pubblico militare a quello dei beni patrimoniali dello Stato delle opere dell'ex sbarramento difensivo e dell'ex corpo di guardia «alloggio del consegnatario», in San Lorenzo Isontino.

Con decreto interdirettoriale n. 97/2/5/2013 del 28 gennaio 2013 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle opere dell'ex sbarramento difensivo e dell'ex corpo di guardia "alloggio del consegnatario", siti nel Comune di San Lorenzo Isontino (GO), riportati nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 7 mappali n. 677/6 - 690/2 - 677/7 - 687/7 - 687/8 e 688/1, per una superficie complessiva di mq. 5.712, intestati al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

13A04464

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «WATERFORD BLAA»/«BLAA»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 134 del 14 maggio 2013, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta, presentata dall'Irlanda ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria Prodotti della panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria - «WATERFORD BLAA»/«BLAA».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

13A04421

Domanda di modifica della denominazione registrata «ČESKOBUDĚJOVICKÉ PIVO»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 134 del 14 maggio 2013 a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Repubblica Ceca, ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria – Birra - «ČESKOBUDĚJOVICKÉ PIVO».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare – PQA III, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

13A04422

Domanda di modifica della denominazione registrata «MIEL DE CORSE»/«MELE DI CORSICA»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 134 del 14 maggio 2013 a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Francia, ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari tranne il burro *ecc)* - «Miel De Corse»/«Mele Di Corsica».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

13A04424

OCM Vino - Invito a presentare proposte di progetti di promozione nei mercati dei Paesi terzi.

La Direzione generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare ha pubblicato il seguente invito:

OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Invito alla presentazione dei progetti campagna 2013/2014.

L'invito è stato pubblicato sul sito internet

http://www.politicheagricole.gov.it

Le proposte dovranno pervenire all'indirizzo sopra riportato entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 28 giugno 2013.

13A04465

REGIONE TOSCANA

Approvazione ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013

Il Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 548, legge 24 dicembre 2011, n. 228, in relazione degli eventi di cui sopra rende noto:

che con propria ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 ha approvato:

la ripartizione di risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013, art. 1, comma 548, legge n. 228/2012;

il Piano degli Interventi;

che l'ordinanza è disponibile nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20 dell'8 maggio 2013 - parte prima.

13A04423

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-121) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100130525

€ 1,00